



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI

Circ. n. 371/XVIII Sess.



presso il
Ministero della Giustizia

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

06/05/2014 U-rsp/2759/2014



Ai Consiglieri degli Ordini
degli Ingegneri d'Italia
LORO SEDI

OGGETTO: newsletter prevenzioni incendi n° 3 marzo 2014.

In allegato alla presente nota abbiamo il piacere di inviarvi il terzo numero del 2014 della "newsletter prevenzione incendi", curata dal nostro Gruppo di Lavoro Sicurezza, coordinato dal Consigliere Gaetano Fede.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Ing. Riccardo Pellegatta

IL PRESIDENTE

Ing. Armando Zambrano

Allegato: c.s.d.



Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in collaborazione con la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (DCPTST), ha attivato un servizio di informazione ed aggiornamento in materia di prevenzione incendi. Il servizio sarà sviluppato attraverso la presente “newsletter” che avrà cadenza mediamente mensile. Non appena il nuovo sito del CNI sarà operativo, la newsletter troverà collocazione all’interno dello stesso. Si precisa che la presente “newsletter” costituisce una sintesi dei principali atti recentemente pubblicati, ma non esaurisce l’aggiornamento completo in materia di prevenzione incendi. Il servizio è curato dal collega Marco Di Felice componente del Gruppo di Lavoro “Sicurezza” del CNI, coordinato dal Consigliere Gaetano Fede.

1. **DECRETO 28 febbraio 2014:** Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone. (GU Serie Generale n.61 del 14-3-2014).
2. **D.M. 3 marzo 2014,** recante “Modifica del Titolo IV - Rifugi Alpini - del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994”.
3. **D.M. 4 marzo 2014,** recante “Modifiche ed integrazioni all'allegato al decreto del Ministro dell’interno del 14 maggio 2004, recante approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m3”.
4. **D.M. 31 marzo 2014,** recante “Modifiche ed integrazioni all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340 recante la disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione”.
5. **D.M. 31 marzo 2014,** recante “Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'interno 24 maggio 2002 recante norme di prevenzione degli incendi e di progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione”.

In allegato i documenti citati.

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 febbraio 2014

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacita' ricettiva superiore a 400 persone. (14A01954)

(GU n.61 del 14-3-2014)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229";

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, concernente il Regolamento recante "Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, recante "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro";

Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante "Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione";

Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante "Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attivita' soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2007, recante "Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio";

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012, recante "Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151";

Visto il decreto del Ministero dell'interno 20 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3

del 4 gennaio 2013, recante "Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi";

Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, n. 305, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, con particolare riferimento Allegato I - Requisiti di base delle opere di costruzione, punto 2 - Sicurezza in caso di incendio;

Ravvisata la necessita' di emanare specifiche disposizioni di prevenzione incendi per le strutture turistico - ricettive in aria aperta, quali campeggi, villaggi-turistici e simili, con capacita' ricettiva superiore a 400 persone;

Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta, quali campeggi, villaggi-turistici e simili, con capacita' ricettiva superiore a 400 persone.

Art. 2

Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le strutture turistico - ricettive in aria aperta, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono realizzate e gestite in modo da:

- a) minimizzare le cause di incendio;
- b) garantire la stabilita' delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
- c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno della struttura ricettiva;
- d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici od aree limitrofe;
- e) assicurare la possibilita' che gli occupanti lascino i locali e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
- f) garantire la possibilita' per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 3

Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, e' approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.

Art. 4

Applicazione delle disposizioni tecniche

1. Le disposizioni riportate al titolo I - capo I della regola tecnica allegata al presente decreto, si applicano alle strutture turistico - ricettive in aria aperta di cui all'art. 1 del presente decreto, di nuova realizzazione ed a quelle esistenti nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione.

2. Qualora gli interventi, effettuati su attivita' esistenti, comportano la sostituzione o modifica di impianti di protezione attiva antincendio, la modifica parziale del sistema di vie di uscita, o ampliamenti e realizzazioni di nuove strutture, le disposizioni di cui all'allegato, titolo I - capo I, previste dalla regola tecnica allegata al presente decreto, si applicano solo agli impianti ed alle parti in ampliamento dell'attivita' oggetto di intervento di modifica. Qualora, invece, l'aumento di superficie da destinare ad attivita' ricettiva e' superiore al 50% di quella esistente, gli impianti di protezione attiva antincendio devono essere adeguati, per l'intera attivita', alle disposizioni stabilite per le nuove attivita'.

3. Per gli interventi di cui al comma 2, in alternativa a quanto previsto dallo stesso comma, si possono adottare le disposizioni di cui al titolo II, della regola tecnica allegata al presente decreto, applicate all'intero insediamento ricettivo.

4. Le strutture turistico - ricettive in aria aperta di cui all'art. 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si adeguano alle disposizioni riportate al titolo I - capo II o, in alternativa, alle disposizioni di cui al titolo II, della regola tecnica allegata al presente decreto, come previsto al successivo art. 6, salvo nei seguenti casi:

a) possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto all'art. 38, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

b) pianificazione, ovvero lavori di realizzazione, modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento anche in corso, sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Art. 5

Commercializzazione CE

1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione del presente decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili ed a queste conformi.

2. Gli estintori portatili, gli estintori carrellati, i liquidi schiumogeni, i prodotti per i quali e' richiesto il requisito di reazione al fuoco, diversi da quelli di cui al comma precedente, gli elementi di chiusura per i quali e' richiesto il requisito di resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite disposizioni nazionali, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il mutuo riconoscimento, sono impiegabili nel campo di applicazione del presente decreto se conformi alle suddette disposizioni.

3. Le tipologie di prodotti non contemplati dai commi 1 e 2, purché legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Turchia, in virtù di specifici accordi internazionali stipulati con l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione

europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), per l'impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello prescritto dal presente decreto, possono essere impiegati nel campo di applicazione del decreto stesso.

Art. 6

Disposizioni transitorie e finali

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, le strutture turistico - ricettive in aria aperta di cui all'art. 4, comma 4, devono essere adeguate alle disposizioni di cui al titolo I - capo II, della regola tecnica allegata al presente decreto entro i termini temporali di seguito indicati:

a) entro tre anni dal termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e successive modificazioni, per quanto riguarda le disposizioni di cui ai punti 11; 12; 14; 15, salvo la predisposizione, nel termine previsto alla successiva lettera b), di idoneo sistema provvisorio, anche di tipo mobile, di illuminazione a copertura delle vie di circolazione e di esodo; 16, limitatamente alla rete di naspì ed idranti e 17;

b) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, per quanto riguarda le restanti disposizioni.

2. In caso di applicazione del titolo II, della regola tecnica allegata al presente decreto, fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, le strutture turistico - ricettive in aria aperta di cui all'art. 4, comma 4, devono essere adeguate entro i termini temporali di seguito indicati:

a) entro tre anni dal termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, per quanto riguarda le misure di cui ai punti B.3, B.4 e B.5, salvo la predisposizione nel termine previsto alla successiva lettera b), di quanto previsto ai sottopunti:

- B.3.2, relativamente al presidio fisso;
- B.4.4, relativamente alla segnaletica e alle planimetrie orientative e di idoneo sistema provvisorio, anche di tipo mobile, di illuminazione a copertura delle vie di circolazione e di esodo;
- B.5.1;

b) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni per quanto riguarda le restanti disposizioni.

3. Il progetto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 deve indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle lettere a) e b) dei commi precedenti.

4. Entro ciascuna scadenza di cui ai commi precedenti, dovrà essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni.

5. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2014

Il Ministro: Alfano

REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELLE STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE IN ARIA APERTA, QUALI CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI E SIMILI, CON CAPACITÀ RICETTIVA SUPERIORE A 400 PERSONE

TITOLO I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE IN ARIA APERTA, QUALI CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI E SIMILI, CON CAPACITÀ RICETTIVA SUPERIORE A 400 PERSONE

1. - GENERALITÀ

1.1. - TERMINI, DEFINIZIONI E TOLLERANZE DIMENSIONALI

Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda al D.M. 30/11/1983 (G.U. n. 339 del 12/12/1983) e successive modifiche ed integrazioni. Ai fini del presente titolo I si definiscono:

- a. **UNITÀ ABITATIVE FISSE:** unità abitative non immediatamente mobili o non rapidamente smontabili (*bungalow, chalet, case mobili, ecc.*).
- b. **UNITÀ ABITATIVE PRONTAMENTE RIMOVIBILI:** unità abitative immediatamente mobili o rapidamente smontabili (*tende, caravan, camper, ecc.*).
- c. **AREE DI SICUREZZA:** zone dell'insediamento ricettivo (anche esterne ad esso) opportunamente segnalate (anche costituite da piazze o strade) con funzione di punto di raccolta in caso di emergenza in grado di contenere tutti gli utenti della struttura (densità di affollamento massima di 2 persone/mq). Le aree di sicurezza possono essere costituite anche da aree attrezzate per lo sport (campi di calcio, calcetto, tennis, ecc.).
- d. **PUNTO FUOCO:** luogo dell'insediamento ricettivo, all'aperto, opportunamente allestito dal gestore per la cottura dei cibi con barbecue, griglia od altri sistemi a fiamma libera.
- e. **CAPACITÀ RICETTIVA:** numero delle persone che possono essere ospitate in una struttura turistico-ricettiva in aria aperta. Il conteggio risulta dal numero di piazzole attrezzate per la sistemazione delle unità abitative prontamente rimovibili considerando la presenza di 4 ospiti per ogni piazzola oltre al numero di persone ospitate nelle unità abitative fisse, ovvero il numero di persone indicato nell'autorizzazione amministrativa ad esercire.
- f. **AREA DI INSEDIAMENTO RICETTIVO:** area composta dall'insieme delle zone destinate all'insediamento delle unità abitative e di servizio e zone di pertinenza, opportunamente delimitata e/o recintata con staccionate e simili.
- g. **PIAZZOLA:** area destinata all'installazione di una unità abitativa con relative pertinenze e accessori (veranda, tendalino, ecc.). La superficie è determinata dal gestore della struttura ricettiva o da regolamenti di settore qualora esistenti.
- h. **ISOLA:** insieme di piazzole contigue disposte al massimo su due file.
- i. **BLOCCO:** insieme di isole separate da uno spazio carrabile.

1.2. - RINVIO A DISPOSIZIONI E CRITERI DI PREVENZIONE INCENDI

Per i luoghi, le aree e gli impianti a rischio specifico, salvo quanto diversamente previsto nella presente



regola tecnica, si applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 139/2006.

1.3 CLASSIFICAZIONE

In base alla loro capacità ricettiva le strutture turistico - ricettive in aria aperta si dividono in:

- ◊ Tipo 1: strutture con capacità ricettiva sino a 400 persone (non rientranti nell'ambito di applicazione della presente regola tecnica);
- ◊ Tipo 2: strutture con capacità ricettiva compresa fra 401 e 3.000 persone;
- ◊ Tipo 3: strutture con capacità ricettiva superiore a 3.000 persone.

CAPO I

ATTIVITÀ DI NUOVA COSTRUZIONE

2. UBICAZIONE

2.1 - Distanze di sicurezza

Le aree di insediamento delle strutture ricettive in aria aperta devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio. Ai fini del calcolo della distanza, tali aree sono da intendersi come zone soggette ad affollamento di persone. Le distanze di sicurezza sono da considerare rispetto alle strutture fisse e alle unità abitative, anche se di tipo mobile presenti nell'insediamento.

In presenza di zone boscate, pinete, vegetazione bassa, ecc. le aree da adibire a strutture ricettive in aria aperta devono essere opportunamente distanziate con fasce di protezione di larghezza pari a quella riportata nella tabella 1 in relazione alle caratteristiche della vegetazione.

Tabella 1 – Distanze di protezione

Tipo di vegetazione	Distanze* (m)
◊ Pascolo cespugliato	10
◊ Macchia bassa/media	15
◊ Macchia alta/sterpi	20
◊ Bosco diradato	20
◊ Bosco non diradato/pinete	30

(*) le distanze sono riferite rispetto alle unità abitative e alle strutture fisse

La tipologia di vegetazione, ove presente, deve risultare da apposita visura sul catasto terreni ovvero da dichiarazione del Comando del Corpo Forestale competente per territorio.

Le fasce di protezione devono essere costituite da terreno completamente privo di vegetazione (od opportunamente diserbato). Nella larghezza delle fasce potranno essere comprese strade, aree sportive, ecc.

2.2 - Accesso all'area

Le strutture turistico - ricettive in aria aperta devono essere permanentemente accessibili ai veicoli dei servizi di emergenza. Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco, gli accessi alle aree dove sorgono gli insediamenti oggetto della presente regola tecnica devono avere i seguenti requisiti minimi:



- ◊ larghezza: 3,50 m;
 - ◊ altezza libera: 4 m;
 - ◊ raggio di svolta: 13 m;
 - ◊ pendenza: non superiore al 10 %;
 - ◊ resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m).
- Gli automezzi devono poter raggiungere almeno l'ingresso dell'insediamento ricettivo e comunque le aree di sicurezza nonché il parcheggio ospiti all'esterno. Per le strutture turistico - ricettive in aria aperta di tipo 3 deve essere possibile la percorrenza della viabilità principale interna all'area dell'insediamento ricettivo.

2.3 - Sistemazione interna

Nelle aree dell'insediamento ricettivo destinate a campeggio devono essere chiaramente indicate le piazzole per le unità abitative fisse e/o prontamente rimovibili.

La sistemazione dell'area interna deve essere effettuata in modo da limitare la propagazione degli incendi.

In particolare, la distribuzione interna dovrà rispondere ai seguenti requisiti:

- ◊ ogni blocco può essere costituito al massimo da 30 camper/caravan oppure da 60 tende;
- ◊ ogni isola può essere costituita al massimo da 10 camper/caravan oppure da 20 tende. Sono possibili anche isole miste con il rapporto 1 a 2 dei camper/caravan con le tende;
- ◊ tra i vari blocchi deve essere lasciata un'area libera di larghezza pari ad 8 m misurata dal filo esterno dei caravan/camper o le tende (ad esclusione dei tiranti);
- ◊ tra le varie isole deve essere lasciata un'area libera di larghezza pari a 6 m.

Ai fini della distribuzione interna le unità abitative fisse sono equiparate ai camper/caravan.

Inoltre vengono prescritte le seguenti ulteriori misure di sicurezza:

- ◊ il punto fuoco dovrà essere previsto in area completamente diserbata per una fascia di larghezza almeno 5,0 m intorno al suo perimetro. La distanza del punto fuoco dalle tende o caravan/camper o da strutture fisse realizzate con materiali combustibili dovrà essere di almeno 10 m.
- ◊ l'area di sicurezza deve essere sufficientemente distante dalle unità abitative e dalle aree boscate. Di norma dovranno essere tenute distanze da tali aree (riferite al perimetro) pari ad almeno quelle indicate nella tabella 1, mentre dalle unità abitative fisse e/o mobili la distanza minima dovrà essere non inferiore a 5 m.

3. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

3.1 - Resistenza al fuoco delle strutture

Per le strutture fisse a servizio dell'attività, ad eccezione delle unità abitative fisse realizzate con materiali e/o strutture combustibili, salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, si applicano le disposizioni previste nei decreti del Ministro dell'Interno 16 febbraio 2007 e 9 marzo 2007.

4. MISURE PER L'EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA

4.1 - Percorsi ed uscite di emergenza

Da ogni unità abitativa deve essere possibile raggiungere l'area di sicurezza attraverso un sistema organizzato di percorsi opportunamente indicati.

In presenza di recinzione dell'area dell'insediamento ricettivo devono essere previsti almeno 2 varchi di uscita in posizione ragionevolmente contrapposta, con barriere ovvero cancelli aventi possibilità di apertura dall'interno. I varchi, di larghezza non inferiore a 2 moduli, devono essere dimensionati per una capacità di deflusso non superiore a 250 persone/modulo.

Per strutture ricettive in aria aperta di tipo 3 devono essere previsti almeno 3 varchi di uscita.

Uno dei varchi può coincidere con l'accesso carrabile all'area ricettiva a condizione che il cancello di chiusura sia apribile dall'interno.



5. ATTIVITÀ ACCESSORIE

5.1 - Locali adibiti a depositi e depositi all'aperto

Nell'area della struttura turistico - ricettiva in aria aperta, è consentita la presenza di locali isolati destinati a deposito di materiali combustibili. Ove detti depositi fossero adiacenti ad altre strutture di servizio dell'attività, la separazione deve avvenire tramite strutture resistenti al fuoco del tipo almeno REI/EI 80 ovvero compatibili con il carico d'incendio ivi presente. Per i locali al chiuso con carico d'incendio specifico superiore ai 450 MJ/mq deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio. La ventilazione naturale di detti locali al chiuso non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta.

I locali devono avere esclusivamente accesso dall'esterno.

In prossimità dell'accesso al locale deve essere installato un estintore di capacità estinguente pari ad almeno 34A 113 BC.

I depositi di sostanze combustibili (attrezzature, legname, imballi, scarti di vegetazione, ecc.) devono essere distanti almeno 10 m dalle unità abitative ed aree di ritrovo. Possono essere previste distanze inferiori qualora l'area di deposito sia protetta da impianto idrico antincendio.

Anche per il deposito rifiuti solidi urbani e/o raccolta differenziata dovranno essere previste le medesime distanze di sicurezza.

5.2 - Depositi di sostanze infiammabili

I depositi fissi di gas combustibili devono rispondere ai requisiti previsti dal D.M. 14/05/2004 e s.m.i. tenendo conto nella determinazione delle distanze di sicurezza che l'area a campeggio è da considerare soggetta ad affollamento di persone.

A servizio della struttura turistico - ricettiva in aria aperta, qualora necessario, deve essere previsto almeno un deposito per recipienti portatili di GPL di adeguata categoria, in cui custodire eventuali bombole affidate al gestore dagli utenti. Il deposito dovrà essere realizzato in conformità alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi.

5.3 - Parcheggi all'aperto

Le aree di parcheggio degli ospiti interne all'area dell'insediamento ricettivo devono essere realizzate su piazzali privi di vegetazione secca e con una fascia di rispetto opportunamente libera e diserbata di larghezza pari a quella indicata in tabella 1. Ove vi fossero motivi ostativi per il rispetto di tale distanza, questa potrà essere inferiore, fino alla metà di quella stabilita, nel caso in cui l'area di parcheggio è protetta da un impianto idrico antincendio.

5.4 - Punti fuoco

I punti fuoco devono essere muniti di opportune protezioni laterali incombustibili ovvero di pavimento incombustibile di profondità non inferiore di 2 m rispetto al perimetro del piano cottura.

In prossimità di ognuno di essi, dovrà essere posizionato almeno un estintore con capacità estinguente non inferiore a 34 A 113BC.


6. SERVIZI TECNOLOGICI

6.1 - Impianti elettrici

Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge n. 186 del 1 marzo 1968.

Ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:

- ◊ non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
- ◊ non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;



- ◊ devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);
- ◊ devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni ben visibili, facilmente accessibili, manovrabili in sicurezza e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

Le aree della struttura turistico - ricettiva in aria aperta, in particolare le vie di circolazione, devono essere illuminate durante i periodi di oscurità. In caso di interruzione dell'energia elettrica deve essere prevista un'illuminazione sussidiaria in grado di garantire almeno 2 lux lungo le vie, le strade e i vialetti da utilizzare per l'esodo, nonché dell'area di sicurezza e della zona parcheggio esterno. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma.

I seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di sicurezza:

- a) illuminazione;
- b) allarme;
- c) rivelazione;
- d) impianti di estinzione incendi.

La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con le procedure previste dalle disposizioni regolamentari vigenti. L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve ($\leq 0,5$ s) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione e ad interruzione media (≤ 15 s) per l'impianto idrico antincendio.

Nelle aree a campeggio l'alimentazione di sicurezza dell'illuminazione può essere ad interruzione media (≤ 15 s).

Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore. L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue:

- ◊ rivelazione e allarme: 30 minuti;
- ◊ illuminazione di sicurezza: 1 ora;
- ◊ impianti idrici antincendio: 1 ora.

7. MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI

I mezzi e gli impianti di estinzione degli incendi devono essere realizzati ed installati a regola d'arte, conformemente alle vigenti norme di buona tecnica e a quanto di seguito indicato.

7.1 - Estintori

Le aree a campeggio devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili, di tipo omologato, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere; devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile in modo che la distanza che una persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m. Gli estintori devono essere del tipo polivalente con capacità estinguente minima 34A 113BC.

7.2 - Rete di idranti antincendio

L'area di insediamento delle strutture turistico - ricettive in aria aperta deve essere dotata di apposita rete di idranti antincendio progettata, installata, collaudata e gestita secondo regola d'arte ed in conformità alle direttive di cui al decreto del Ministero dell'Interno 20 dicembre 2012.

Ai fini dell'applicazione della norma UNI 10779, i parametri per il dimensionamento dell'impianto sono così definiti:

Tipo 2 = livello di pericolosità 2, con installati solo idranti a muro o naspi;



Tipo 3 = livello di pericolosità 2, con installati solo idranti soprasuolo.

L'alimentazione idrica deve essere almeno di tipo singolo superiore, come definita dalla UNI EN 12845, per le attività ricettive di tipo 3.

8. IMPIANTI DI RIVELAZIONE, SEGNALAZIONE E ALLARME

8.1 – Generalità

Nelle zone o aree in cui è prevista l'installazione di impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi, questo deve essere progettato, installato, collaudato e gestito in conformità alla regola dell'arte ed in conformità alle direttive di cui al decreto del Ministero dell'interno 20 dicembre 2012.

L'area a campaggio comunque deve essere dotata di segnalatori del tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti ed ubicati a distanza reciproca non superiore a 80 m.

8.2 – Caratteristiche

La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori o pulsanti deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme di incendio presso un luogo presidato durante le ore di attività. L'impianto di rivelazione deve consentire l'eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme, in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza.

8.3 – Sistema di allarme

L'area dell'insediamento ricettivo deve essere munita di un sistema di allarme acustico in grado di avvertire gli ospiti e il personale presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio. I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e ubicazione tali da poter segnalare il pericolo a tutti gli utenti. Il comando del funzionamento simultaneo dei dispositivi sonori deve essere posto in ambiente presidato, sotto il continuo controllo del personale preposto; può essere previsto un secondo comando centralizzato ubicato in un locale distinto dal precedente che non presenti particolari rischi d'incendio. Ove vi siano locali muniti di impianto fisso di rivelazione e segnalazione d'incendio, il sistema di allarme deve funzionare automaticamente. Il funzionamento del sistema di allarme deve essere garantito anche in assenza di alimentazione elettrica principale, per un tempo non inferiore a 30 minuti.

Per le strutture turistico - ricettive di tipo 3 il sistema di allarme deve essere integrato da un sistema di diffusione sonora, anche di tipo mobile, che consenta la diffusione di avvisi allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di evacuazione.

Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere opportunamente regolamentate nel piano di emergenza.


9. SEGNALETICA DI SICUREZZA

Deve essere installata la segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che indichi fra l'altro:

- ◊ i percorsi e le uscite di esodo;
- ◊ l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi;
- ◊ il divieto di accendere fuochi in prossimità delle unità abitative;
- ◊ i pulsanti di sgancio dell'alimentazione elettrica;
- ◊ i punti di intercettazione dei gas;
- ◊ i pulsanti manuali di allarme.

10. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

L'organizzazione e la gestione della sicurezza deve rispondere ai criteri contenuti nei decreti emanati a norma dell'art. 46 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.l.



10.1 – Generalità

Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare che:

- ◊ sui percorsi e vie di uscita non siano collocati ostacoli (depositi vari, parcheggio di mezzi, attrezzature, ecc.) che possano intralciare l'evacuazione delle persone e la circolazione dei mezzi riducendo la larghezza o che costituiscano rischio di propagazione dell'incendio;
- ◊ siano presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali manutenzioni, risistemazioni ecc.;
- ◊ siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti antincendio, siano eseguite tempestivamente le eventuali manutenzioni o sostituzioni necessarie;
- ◊ siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti elettrici in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme; stessa efficienza dovrà essere sempre garantita per gli impianti tecnici;
- ◊ siano mantenuti costantemente diserbate le aree di rispetto con pulizia e manutenzione periodica, eliminazione del fogliame sparso e vegetazione secca.

10.2 – Chiamata servizi di soccorso

I servizi di soccorso debbono poter essere avvertiti facilmente, con la rete telefonica od in mancanza di questa con quella mobile a condizione che sia sempre assicurata la copertura del segnale.

La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata, a fianco a qualsiasi apparecchio telefonico dal quale tale chiamata sia possibile.

L'elenco dei numeri utili, tra i quali quello di soccorso dei Vigili del fuoco, deve essere chiaramente riportato sugli avvisi interni inerenti la sicurezza.

10.3 – Addestramento del personale

Il responsabile dell'attività, sulla base del piano di sicurezza predisposto, dovrà provvedere in particolare ad una adeguata formazione del personale sia sull'uso corretto dei mezzi disponibili per le operazioni di primo intervento sia sull'azionamento del sistema di allarme e successiva chiamata di soccorso.

Tali operazioni devono essere chiaramente indicate al personale ed impartite anche in forma scritta.

Tenendo conto delle condizioni di esercizio, il personale deve essere chiamato a partecipare almeno una volta nel corso della stagione di apertura a riunioni di addestramento sull'uso dei mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di soccorso, nonché ad esercitazioni antincendio (da tenersi almeno una volta a stagione) sulla base di un piano di emergenza opportunamente predisposto.

In caso di incendio od emergenza in genere, il personale indicato deve essere istruito a svolgere almeno le seguenti azioni:

- ◊ applicare le istruzioni contenute nel piano di emergenza ad iniziare dagli allarmi;
- ◊ contribuire efficacemente all'evacuazione di tutti gli utenti dell'attività ricettiva;
- ◊ utilizzare i mezzi di estinzione in attesa dei soccorsi;
- ◊ collaborare con il personale degli Enti esterni di soccorso.

Il personale incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione dell'emergenza deve essere in possesso dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della Legge 28.11.96 n. 609.

10.4 – Registro della sicurezza

Il responsabile dell'attività è tenuto a predisporre e tenere agglomerato il registro dei controlli periodici di cui alla vigente normativa.

Una sezione di tale registro deve essere predisposta per documentare e tenere sotto controllo il deposito di recipienti portatili di GPL, qualora affidati in custodia dagli utenti.



10.5 – Istruzioni di sicurezza

All'ingresso della struttura ricettiva devono essere esposte bene in vista precise istruzioni relative al comportamento del personale e degli utenti in caso di sinistro ed in particolare una planimetria dell'area per le squadre di soccorso che deve indicare:

- ◊ le vie di circolazione ed il percorso di evacuazione con i relativi varchi sulla recinzione nonché l'area di sicurezza;
- ◊ i mezzi e gli impianti di estinzione disponibili;
- ◊ i dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità;
- ◊ i divieti da osservare da parte degli utenti.


10.6 – Istruzioni da fornire agli utenti

Nel regolamento fornito all'ospite oltre alle informazioni di carattere generale e di funzionamento della struttura con i relativi servizi, un'apposita sezione deve essere dedicata alla sicurezza antincendio che, in particolare, deve ricordare:

- ◊ la limitazione del quantitativo massimo complessivo dei recipienti portatili di gas (max 30 kg);
- ◊ il comportamento da tenere in caso di emergenza;
- ◊ l'indicazione delle zone in cui è vietato fumare;
- ◊ il divieto di utilizzare candele o fornelli a gas per l'illuminazione, nonché le precauzioni da adottare nell'utilizzo delle fonti di calore per la cottura dei cibi.

Oltre che in italiano, tali istruzioni devono essere redatte in altre lingue, tenendo conto della provenienza degli ospiti abituali della struttura ricettiva.

Oltre al regolamento dovrà essere fornita al cliente una planimetria semplificativa della struttura con l'indicazione delle vie di uscita e dei primi comportamenti da tenere in caso di emergenza, ivi compreso le modalità di allertamento della direzione della struttura ricettiva.



CAPO II ATTIVITÀ ESISTENTI

11. CARATTERISTICHE DELL'AREA

11.1 - Distanze di sicurezza

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 2.1.

11.2 - Accesso all'area

Le strutture turistico - ricettive in aria aperta devono essere permanentemente accessibili ai veicoli dei servizi di emergenza.

Gli automezzi devono poter raggiungere almeno l'ingresso della struttura ricettiva e comunque l'area di sicurezza nonché il parcheggio ospiti utenti all'esterno. Per strutture ricettive di tipo 3 deve essere possibile la percorrenza della viabilità principale all'interno dell'area.

11.3 - Sistemazione interna

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 2.3, ad esclusione del terzo capoverso.

12. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 3.

13. MISURE PER L'EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 4.

14. ATTIVITÀ ACCESSORIE

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 5.

15. SERVIZI TECNOLOGICI

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 6.

16. MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 7.

17. IMPIANTI DI RIVELAZIONE, SEGNALAZIONE E ALLARME


Deve essere rispettato quanto previsto al punto 8.

18. SEGNALETICA DI SICUREZZA

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 9.

19. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 10.



TITOLO II**METODO PROPORZIONALE DELLA CATEGORIZZAZIONE SOSTANZIALE AI FINI ANTINCENDIO
RELATIVO ALLE STRUTTURE TURISTICO - RICETTIVE IN ARIA APERTA ESISTENTI, QUALI
CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI E SIMILI, CON CAPACITÀ RICETTIVA SUPERIORE A 400
PERSONE.****Generalità**

Ai fini dei termini, definizioni e tolleranze dimensionali del presente titolo si applicano le definizioni di cui al punto 1.1 del Titolo I, limitatamente alle lettere a), b), d), e), f), nonché quelle riportate nel corpo del presente Titolo.

Scopo del presente Titolo è la definizione di misure di sicurezza antincendio proporzionate ai potenziali scenari incidentali ed alle specifiche caratteristiche di vulnerabilità funzionale e di contesto dell'insediamento. La proporzionalità delle misure di sicurezza viene ottenuta in due fasi, trattate rispettivamente nelle Parti A e B del presente Titolo:

PARTE A - categorizzazione dell'insediamento ricettivo ai fini antincendio;

PARTE B - definizione delle misure di sicurezza per le varie categorie di insediamento.

La Parte A definisce le modalità per determinare la categoria degli insediamenti ricettivi ai fini antincendio attraverso il riconoscimento della situazione in esame all'interno di un gruppo di scenari precodificato, definiti e differenziati in base ai seguenti tre aspetti caratterizzanti:

1) **contesto insediativo**: aspetto che permette di tenere conto del livello di interdipendenza tra attività ricettiva e ambiente esterno, nonché della presenza di elementi di separazione parafuoco tra insediamento ricettivo ed elementi esterni che evitano la propagazione di un evento interno verso l'esterno o viceversa.

2) **tipologia di habitat insediativo**: aspetto che consente di connotare la tipologia di scenario incidentale di riferimento, che potrebbe essere necessario fronteggiare, attraverso l'analisi congiunta dei seguenti elementi:


- a) tipologia dell'habitat naturale;
- b) tipologia dell'habitat antropico;
- c) presenza di punti di criticità specifica.

3) **ubicazione e lay-out dell'insediamento**: aspetto che consente di tenere conto dei fattori che concorrono a determinare le possibilità e la modalità di risposta interna per fronteggiare lo scenario emergenziale di riferimento, mediante l'analisi congiunta dei seguenti elementi:


- a) raggiungibilità dell'insediamento da parte dei soccorritori esterni;
- b) livello di accessibilità all'insediamento da parte dei soccorritori esterni;
- c) configurazione distributiva del sistema viario interno all'insediamento;
- d) estensione dell'insediamento.

La Parte B definisce le misure di sicurezza minime associate alle varie categorie antincendio determinate nella Parte A.

Lo schema che segue sintetizza la procedura.



Schema 1 : schema a blocchi della procedura



PARTE A

CATEGORIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI RICETTIVI IN ARIA APERTA AI FINI ANTINCENDIO

A.1. ANALISI DEL CONTESTO INSEDIATIVO

Un insediamento ricettivo si considera non interdipendente (o isolato) se tutto il suo perimetro è separato dal contesto con *elementi parafuoco* di caratteristiche pari a quelle definite nel Prospetto A.1.

Viceversa, l'assenza di elementi di separazione perimetrale, anche in una sola porzione del perimetro, porta a considerare l'insediamento come interdipendente con il contesto.

Le condizioni di interdipendenza definiscono la necessità di attuare specifiche misure di coordinamento con i soggetti esterni interessati. Tali misure sono definite nella Parte B.

Prospetto A.1 - Elementi parafuoco perimetrali rispetto ad aree con vegetazione

Tipo di vegetazione	Larghezza fascia parafuoco ¹ (m)							
	Terreno piano ²				Terreno in pendenza ²			
	Zone ³ 1 e 2	Zona ³ 3	Zone ³ 4,5,6,7	Zone ³ 8 e 9	Zone ³ 1 e 2	Zona ³ 3	Zone ³ 4,5,6,7	Zone ³ 8 e 9
Pascolo cespugliato	3	4	5	7	5	7	8	10
Macchia bassa/media	6	7	8	10	8	10	12	14
Macchia alta/sterpi	13	14	15	17	14	16	18	20
Bosco diradato	13	14	15	17	14	16	18	20
Bosco non diradato/pinete	16	18	20	22	21	23	25	27

si possono considerare elementi parafuoco anche dislivelli a strapiombo (con angolo di inclinazione superiore a 75°) di altezza almeno pari a 18 m privi di vegetazione

(1) si intende fascia parafuoco un terreno privo di vegetazione atta a propagare l'incendio per via radente o di chioma ovvero specchi d'acqua.

(2) si considerano in terreno piano le aree aventi pendenza non superiore al 15%


(3) zone definite dal DM 14 gennaio 2008 - zonazione regionale per la determinazione di parametri relativi all'azione del vento

L'interdipendenza dell'insediamento con il contesto viene codificata con il simbolo asterisco (*). L'assenza di interdipendenza non prevede alcun codice.

A.2. CARATTERIZZAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI HABITAT INSEDIATIVO

A.2.1 - Suddivisione dell'insediamento in comparti

La presenza di *elementi di suddivisione* aventi caratteristiche almeno pari a quelle indicate nel Prospetto A.2 consente di distinguere aree contigue funzionalmente separate o interrotte nella loro continuità e di suddividere la superficie dell'insediamento ricettivo in comparti.



Prospetto A.2 - Elementi di suddivisione

Tipologia elemento di suddivisione	Descrizione	Valore del parametro geometrico di riferimento
Fasce libere	Spazi privi di vegetazione o con sola presenza di manto erboso di larghezza L_f almeno pari a quanto riportato nella terza colonna	$L_f = 3 \text{ m}$
Specchi d'acqua	Specchi d'acqua di larghezza L_a almeno pari a quanto riportato nella terza colonna	$L_a = 1.5 \text{ m}$
Dislivelli	Dislivelli a strapiombo di altezza H_d almeno pari a quanto riportato nella terza colonna	$H_d = 2 \text{ m}$

A.2.2 - Individuazione e caratterizzazione delle zone omogenee

Ogni comparto dell'insediamento ricettivo può presentare una o più zone omogenee in termini di habitat antropico e naturale.

Le zone omogenee del comparto sono individuate e caratterizzate con riferimento ai seguenti fattori connotativi:

- habitat antropico caratteristico (unità abitativa o tipologia di utilizzazione dell'area) e sue caratteristiche distributive rispetto alla propagabilità dell'incendio tra elementi contigui;
- habitat naturale, riferito alla vegetazione e alle sue caratteristiche di predisposizione all'innescò e alla propagazione dell'evento avverso.

Per ogni zona omogenea dei comparti destinati ad area a campeggio, viene determinato il *tasso di sfruttamento ricettivo*. Tale parametro è definito dal Prospetto A.3 in funzione dell'*areale di pertinenza* assegnato all'unità abitativa di riferimento, ossia dall'area media ottenuta dividendo la superficie della zona omogenea per il numero massimo di unità abitative previste per tale zona.

Il tasso di sfruttamento ricettivo rappresenta al tempo stesso un indicatore del maggiore o minore livello di affollamento potenziale e della predisposizione alla propagazione per contiguità antropica all'interno della zona omogenea.



Prospetto A.3 - Tasso di sfruttamento ricettivo

Unità abitativa di riferimento	codifica		descrizione tipologia	areale di pertinenza (m ²)			
	T	S					
tende	T	s	senza mezzo	fino a 4 posti	<20	20-30	>30
			più di 4 posti	<40	40-50	>50	
	m	con mezzo	<60	60-80	>80		
roulottes e caravan	R	s	senza mezzo	<65	65-80	>80	
		m	con mezzo	<100	100-120	>120	
camper	C	s	standard	<75	75-90	>90	
		m	motorhome	<100	100-120	>120	
case mobili, chalet e bungalows prevalentemente in muratura	H _b	p	superficie u.a. ≤ 25 m ²	<80	80-115	>115	
		g	superficie u.a. > 25 m ² (significato simboli in nota 1) →	< [S _{u.a.} +2,5(p+10)]	tra [S _{u.a.} +2,5(p+10)] e [S _{u.a.} +4(p+16)]	> [S _{u.a.} +4(p+16)]	
case mobili, chalet e bungalows prevalentemente in legno o materiale plastico	H _a	p	superficie u.a. ≤ 25 m ²	<100	100-125	>125	
		g	superficie u.a. > 25 m ² (significato simboli in nota 1) →	< [S _{u.a.} +3(p+12)]	tra [S _{u.a.} +3(p+12)] e [S _{u.a.} +5(p+20)]	> [S _{u.a.} +5(p+20)]	
Tasso di sfruttamento ricettivo				intensivo	normale	moderato	

(1) S_{u.a.} = superficie lorda dell'unità abitativa; p = perimetro del rettangolo che incrive l'unità abitativa

Per le zone miste¹ la definizione del tasso di sfruttamento ricettivo va riferita alla condizione peggiore degli elementi antropici o di antropizzazione presenti.


Per ogni zona viene caratterizzato l'habitat naturale in funzione del tipo di vegetazione presente nella zona.

In particolare vengono distinti i seguenti due habitat naturali:

- habitat con assente o limitata predisposizione alla propagazione di chioma;
- habitat con predisposizione alla propagazione di chioma.

Per ogni zona omogenea dell'insediamento vengono codificati i corrispondenti scenari incidentali associati alle combinazioni di habitat antropico e naturale secondo i criteri riportati nel Prospetto A.4.

¹ Zona che presenta diverse tipologie di unità abitative di riferimento ma disposte con una distribuzione omogenea



Prospetto A.4 – Associazione di codice e tipologia dello scenario incidentale di riferimento in funzione delle caratteristiche dell'habitat di zona

Habitat di zona		Codice e corrispondente tipologia dello scenario incidentale
Habitat antropico	Habitat naturale <i>Habitat con predisposizione alla propagabilità di chioma</i>	
Aree a campeggio con tasso di sfruttamento ricettivo moderato o normale	no	A - Antropico
Aree distributive e piazzali		
Aree ricreative e sportive		
Aree di servizio e accessorie		
Aree di parcheggio		
Aree di servizio accessorie e funzionali al campeggio	si	B - Boschivo
Aree a campeggio caratterizzate da un tasso di sfruttamento ricettivo fino ad 1/4 del limite moderato di cui al prospetto A.3.		
Aree a campeggio con tasso di sfruttamento ricettivo moderato o normale	si	C - Combinato
Aree distributive e piazzali		
Aree ricreative e sportive		
Aree di servizio e accessorie		
Aree di parcheggio		
Aree di servizio accessorie e funzionali al campeggio	no	D - Densità antropica elevata
Aree a campeggio con tasso di sfruttamento ricettivo intensivo		
Aree a campeggio con tasso di sfruttamento ricettivo intensivo	si	E - Estremo

A.2.3 - Caratterizzazione criticità specifiche

Nell'ambito dell'insediamento ricettivo possono essere presenti zone, aree o locali destinate a servizi di supporto quali piazzole rifiuti, locali tecnologici, zone e/o locali di stoccaggio di sostanze pericolose a servizio delle attività, che costituiscono elementi di criticità specifica che devono essere gestiti nel rispetto degli specifici requisiti definiti nella Parte B.

A.2.4 - Identificazione attività aree e locali a rischio specifico

Nell'ambito dell'insediamento ricettivo vengono identificate e localizzate le attività, le aree e/o i locali a rischio specifico regolamentate da norme e regole tecniche specifiche.



A.3. CARATTERIZZAZIONE DELL'UBICAZIONE E DEL LAY-OUT

Ubicazione e lay-out dell'insediamento incidono su possibilità e modalità di risposta interna per fronteggiare lo scenario incidentale di riferimento.

La caratterizzazione viene effettuata definendo un indice di vulnerabilità funzionale dell'insediamento dipendente dai seguenti fattori:

- disponibilità dell'assistenza da parte di soccorritori esterni, in termini di raggiungibilità e di accessibilità all'insediamento;
- presenza di lay-out favorevole alla praticabilità dell'intervento;
- estensione massima dei comparti;
- capacità ricettiva dell'insediamento.

A.3.1 - Vulnerabilità funzionale dell'insediamento


Il livello di vulnerabilità funzionale dell'insediamento è definito dal Prospetto A.5.

Prospetto A.5 – Livello vulnerabilità funzionale dell'insediamento

Lay-out distributivo della viabilità interna carrabile (con mezzi di portata fino a 35 q) di larghezza almeno pari a 3 m	Estensione massima dei comparti o capacità ricettiva dell'insediamento	Raggiungibilità dell'insediamento da parte di mezzi VVF con tempi di percorrenza inferiori a 20 minuti		
		sì ¹		no
		insediamento con accessibilità multipla indipendente ²	insediamento con accesso singolo	
Organizzazione a maglia (ossia che consente di raggiungere ogni punto almeno con due percorsi contrapposti)	superficie comparto ≤ 3000 m ² oppure capacità ric. ≤ 3000 persone	1	1	3
	superficie comparto > 3000 m ² oppure capacità ric. > 3000 persone	1	2	3
Organizzazione a pettine o mista	superficie comparto ≤ 2000 m ² oppure capacità ric. ≤ 3000 persone	2	2	4
	superficie comparto > 2000 m ² oppure capacità ric. > 3000 persone	2	3	4
Altri casi		3		4

(1) condizione che si ritiene convenzionalmente soddisfatta se la sede o distaccamento dei Vigili del fuoco è ubicato a distanza dall'insediamento ricettivo inferiore a 20 km in pianura o 10 km se il tragitto comprende tratte di percorrenza prevalentemente in zona montana.

(2) per accessibilità multipla indipendente si intende la presenza di due o più accessi carrabili che consentano l'accesso all'insediamento, anche in caso di evento incidentale che interessa uno degli accessi.



Il Prospetto A.8 fornisce un'interpretazione operativa dei vari livelli di vulnerabilità funzionale riportati nel Prospetto A.5.

Prospetto A.6 – Significato operativo dei vari livelli di vulnerabilità funzionale

Livello di vulnerabilità funzionale	Tipologia di risposta associata	Descrizione
1	<i>prontamente assistibile</i>	ubicazione e lay-out che consentono all'organizzazione interna di poter fare affidamento su una pronta assistenza da parte dei soccorritori esterni
2	<i>assistibile</i>	ubicazione e lay-out che consentono all'organizzazione interna di poter fare affidamento su una assistenza da parte dei soccorritori esterni in tempo utile alla gestione dell'evento
3	<i>autogestita</i>	ubicazione e lay-out che: - non consentono all'organizzazione interna di poter fare affidamento su una assistenza da parte dei soccorritori esterni in tempo utile alla gestione dell'evento - non comportano particolari difficoltà e complessità nel fronteggiare l'evento
4	<i>autogestita gravosa</i>	ubicazione e lay-out che: - non consentono all'organizzazione interna di poter fare affidamento su una assistenza da parte dei soccorritori esterni in tempo utile alla gestione dell'evento - comportano particolari difficoltà e complessità nel fronteggiare l'evento

A.4. CATEGORIZZAZIONE DELL'INSEDIAMENTO RICETTIVO AI FINI ANTINCENDIO

La categorizzazione dello scenario emergenziale di riferimento ai fini antincendio dell'insediamento ricettivo è espressa attraverso un codice alfanumerico composto da:

- una lettera maiuscola dalla A alla E; Indicativa dello scenario incidentale di riferimento più gravoso presente, definito secondo i criteri di cui al precedente punto A.2 e considerando crescente da A ad E la gravosità degli scenari;
- un numero da 1 a 4; indicativo del livello di vulnerabilità funzionale definita secondo i criteri di cui al precedente punto A.3;
- un eventuale asterisco: la cui presenza indica l'interdipendenza con il contesto definita secondo i criteri di cui al precedente punto A.1.

Di seguito alcuni esempi di codici di categorizzazione dell'insediamento ricettivo ai fini antincendio:

(A3; B1*; C2; D2*; E4)



Parte B**MISURE MINIME DI SICUREZZA PER LE DIVERSE CATEGORIE ANTINCENDIO**

Le misure di sicurezza hanno lo scopo di impedire il generarsi dello scenario emergenziale potenziale e di definire le condizioni necessarie a gestire in modo adeguato la risposta all'evento avverso qualora questo abbia comunque a verificarsi.

Tali misure sono definite in modo proporzionato e contestualizzato alla situazione della realtà esaminata facendo riferimento alla categoria antincendio dell'insediamento ricettivo definita secondo i criteri di caratterizzazione indicati nella Parte A.

Le misure di sicurezza vengono distinte con riferimento ai seguenti aspetti:

1. organizzazione generale;
2. precauzioni;
3. comunicazioni;
4. allontanamento;
5. contrasto.

Per le attività, le aree e/o i locali a rischio specifico regolamentate da disposizioni di prevenzione incendi (strutture ricettive turistico - alberghiere, locali di trattenimento e/o di pubblico spettacolo, attività commerciali, autorimesse, gruppi elettrogeni, impianti di produzione calore, depositi di GPL, ecc.) si applicano le specifiche disposizioni in materia di prevenzione incendi.

B.1. - ORGANIZZAZIONE GENERALE**B.1.1 - Raccordo con soggetti esterni**

Per gli insediamenti ricettivi classificabili come *interdipendenti* con il contesto (codificati con asterisco) è necessario un raccordo con i soggetti esterni gestori degli spazi contigui (C.F.S., Sindaco, Ente parco, privato, ecc.) per definire le modalità di pronto coordinamento delle operazioni di emergenza in caso di incendio all'interno e/o all'esterno dell'insediamento ricettivo. Tali accordi e le relative procedure di coordinamento devono essere richiamati nel piano di emergenza.

B.1.2 - Zone di sicurezza relativa

Possono essere considerate *zone di sicurezza relativa* tutte le aree che, rispetto ad un'area potenzialmente interessata da un incendio:


- a) sono separate da elementi parafuoco (come definiti nel prospetto A.1)
- b) consentono accesso e allontanamento indipendenti, senza che nell'allontanamento venga attraversata l'area interessata dall'incendio;
- c) presentano complessivamente dimensioni sufficienti a contenere le persone presenti nell'insediamento, considerando una densità massima di affollamento pari a 2 persone/mq.

Dette zone possono essere interne all'insediamento ricettivo e/o esterne in prossimità allo stesso.

B.1.3 - Servizio di sicurezza interno

Il servizio di sicurezza interno è l'insieme delle persone preposte alla lotta antincendio e gestione delle emergenze in caso d'incendio. Le caratteristiche e il numero di addetti del servizio, coerentemente con la valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i., devono essere idonei a coprire sia le esigenze di assistenza all'esodo che di lotta antincendio; e comunque non inferiori a quanto indicato nei prospetti B.4, B.5 e B.8, B.9.

Il personale deve essere adeguatamente formato e addestrato con particolare riferimento agli interventi necessari per gestire le varie tipologie di scenari emergenziali potenziali presenti all'interno



dell'insediamento. Tenendo conto delle condizioni di esercizio, il personale deve essere chiamato a partecipare almeno una volta nel corso del periodo di apertura a riunioni di addestramento sull'uso dei mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di soccorso, nonché ad esercitazioni antincendio (da tenersi almeno una volta all'anno) sulla base di un piano di emergenza opportunamente predisposto. In caso di incendio od emergenza in genere, il personale indicato deve essere istruito a svolgere almeno le seguenti azioni:

- applicare le istruzioni contenute nel piano di emergenza, con particolare riferimento alle comunicazioni da inviare ed allarmi da attivare;
- contribuire efficacemente all'evacuazione di tutti gli utenti dell'attività ricettiva;
- utilizzare i mezzi di estinzione in attesa dei soccorsi;
- collaborare con il personale degli enti esterni di soccorso.

B.1.4 - Atlante di caratterizzazione antincendio

Il responsabile dell'attività è tenuto a realizzare e a mantenere costantemente aggiornato l'insieme delle mappe di caratterizzazione antincendio dell'insediamento, che consentono di identificare e caratterizzare almeno i seguenti aspetti:

- contesto;
- accessibilità;
- viabilità interna;
- distribuzione interna dei comparti e delle varie zone omogenee;
- mappa dei comparti con codifica dei relativi scenari incidentali, indicazione delle zone di interdipendenza perimetrale e codifica dello scenario emergenziale di riferimento per l'insediamento;
- punti di criticità specifica;
- dotazioni e impianti di sicurezza e antincendio;
- zone di sicurezza relative interne ed esterne;
- attività, aree e locali a rischio specifico.

L'atlante costituisce una misura di sicurezza finalizzata alla conoscenza dei rischi e alla gestione della sicurezza antincendio ed è parte integrante ed essenziale del piano di emergenza ed evacuazione. L'atlante è utilizzato come strumento di riferimento conoscitivo nella pianificazione ed attuazione delle esercitazioni antincendio.

B.1.5 - Registro della sicurezza

Il responsabile dell'attività è tenuto a predisporre e tenere aggiornato il registro dei controlli periodici di cui alla vigente normativa.

Una sezione di tale registro deve essere predisposta per documentare e tenere sotto controllo il deposito di recipienti portatili di GPL qualora affidati in custodia dagli utenti.

B.1.6 - Piano di emergenza ed evacuazione

Il responsabile dell'attività è tenuto a predisporre un piano di emergenza ed evacuazione sulla base dei criteri contenuti nei decreti emanati a norma dell'art. 46 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. È opportuno, inoltre, che le procedure di sicurezza siano direttamente riferite agli elementi riportati nell'atlante di caratterizzazione antincendio e riguardino anche la gestione degli eventuali raccordi con soggetti esterni qualora necessari.

B.2. - PRECAUZIONI

Le precauzioni sono misure di sicurezza finalizzate a minimizzare:



- a) la presenza delle sorgenti di incendio;
- b) le condizioni che predispongono all'attivazione dell'incendio;
- c) le occasioni di attivazione dell'incendio.

Il responsabile dell'attività deve prendere i necessari provvedimenti affinché vengano adottate le precauzioni indicate nei punti B.2.1, B.2.2 e B.2.3.

B.2.1 - Precauzioni base nelle zone classificate A, B, C, D ed E

- non accendere fuochi (ad esclusione di quelli delle apparecchiature di cottura) all'interno delle unità abitative;
- è vietato di utilizzare barbecue alimentati a legna e/o carbonella a ridosso delle unità abitative;
- tutti i dispositivi di cottura (griglie/fornelli) devono essere tenuti ad opportuna distanza dai teli delle tende;
- le aree comprese tra le tende siano tenute pulite, in ordine e non utilizzate come aree deposito di materiale combustibile o infiammabile;
- sia predisposta idonea cartellonistica in multilingue, contenente precauzioni di prevenzione ed istruzioni per la segnalazione di emergenza incendio.

B.2.2 - Precauzioni specifiche per le zone classificate B, C ed E

- non accendere fuochi (ad esclusione di quelli delle apparecchiature di cottura) al di fuori degli appositi punti fuoco;
- la vegetazione secca del sottobosco, il fogliame, gli aghi di pino, i pappi di pino, ecc. devono essere rimossi in modo da evitare predisposizioni che facilitino l'innescò e la propagazione radente;
- la vegetazione del sottobosco deve essere mantenuta ad un'altezza tale da prevenire l'eventuale innescò della chioma degli alberi in caso di incendio.

B.2.3 - Precauzioni particolari e aggiuntive

a) Zone classificate D ed E

- è vietato parcheggiare auto a ridosso delle unità abitative.

b) Piazzole stoccaggio rifiuti


- la distanza di protezione delle piazzole ecologiche di stoccaggio dei contenitori dei rifiuti da unità abitative deve essere congrua ad impedire la propagazione di incendi e, comunque, non inferiore a 10 m.

c) Locali ed impianti tecnologici

- gli impianti tecnologici devono essere progettati, realizzati, mantenuti e verificati in conformità alla regola dell'arte;
- i locali tecnologici devono essere mantenuti sgombri da materiale in deposito, debitamente illuminati e ventilati in relazione alle specifiche esigenze d'uso;
- deve essere mantenuta una distanza di sicurezza tra i locali tecnologici e le unità abitative da valutare in relazione alla specificità degli stessi.

d) Detenzione recipienti gas

- i recipienti portatili di GPL devono essere installati in posizione verticale fuori terra, con la valvola in alto, protetti da possibili urti accidentali e dai raggi solari, con valvola di intercettazione facilmente accessibile;
- il collegamento tra i recipienti portatili di GPL, il riduttore di pressione e l'apparecchio utilizzatore, deve essere realizzato mediante idonea tubazione, in conformità alla regola dell'arte;
- è vietato compiere operazioni di travaso di recipienti portatili di GPL, o dagli stessi a serbatoi di vetture alimentate a GPL.



e) Puntii fuoco

Possono essere predisposte delle aree dedicate all'accensione di fuochi con le seguenti caratteristiche e precauzioni:

- essere muniti di opportune protezioni laterali incombustibili ovvero di pavimento incombustibile di profondit  non inferiore di 2 m rispetto al perimetro del piano cottura;
- ripulitura del terreno da materiale combustibile;
- creazione di ripari dal vento;
- spegnimento del fuoco prima dell'allontanamento dall'area.

B.3 - COMUNICAZIONI

Le misure di sicurezza relative alle comunicazioni sono volte a garantire:

- a) la comunicazione utente → gestore;
- b) la comunicazione gestore → utente;
- c) la comunicazione addetto ↔ addetto per coordinamento emergenza.

Le misure sono definite con riferimento al seguenti criteri ed esigenze:

- garantire un punto di riferimento in caso di emergenza per utenti e soccorritori esterni;
- fornire strumenti di segnalazione dell'emergenza;
- disporre di strumenti di allertamento degli utenti;
- disporre di sistemi di comunicazione tra gli addetti del servizio di sicurezza interno per garantire il coordinamento degli interventi.

B.3.1 - Misure di sicurezza

Le misure di sicurezza sono definite in funzione della categoria antincendio dell'insediamento nei prospetti B.1 e B.2. Le caratteristiche delle singole misure richieste sono definite nel punto B.3.2.

Prospetto B.1 - Misure minime negli insediamenti di categoria A, B e C

Esigenza	Misura richiesta
Disponibilit� punto di riferimento	Presidio fisso
Sistemi di segnalazione utente → gestore	Verbale al presidio fisso o telefonica a numero emergenza interna Punti di segnalazione emergenze raggiungibili entro 150 m (misurati lungo il sistema viario) per insediamenti di superficie superiore a 60.000 m ²
Sistemi di allertamento gestore → utente	Sistema di allertamento sonoro di tipo fisso o mobile per insediamenti di capacit� ricettiva tra le 401 e 6.000 persone Sistema di allertamento sonoro di tipo fisso per insediamenti di capacit� ricettiva superiore alle 6.000 persone
Sistemi di comunicazione emergenza addetto ↔ addetto	Radio ricetrasmettenti



Prospetto B.2 - Misure minime negli insediamenti di categoria D ed E

Esigenza	Misura richiesta
Disponibilità punto di riferimento	Presidio fisso
Sistemi di segnalazione utente → gestore	Verbale al presidio fisso o telefonica a numero emergenza interna Punti di segnalazione emergenze raggiungibili entro i 150 m (misurati lungo il sistema viario) per insediamenti di superficie superiore a 30.000 m ²
Sistemi di allertamento gestore → utente	Sistema di allertamento sonoro di tipo fisso o mobile per insediamenti di capacità ricettiva tra le 401 e 6.000 persone Sistema di allertamento sonoro di tipo fisso per insediamenti di capacità ricettiva superiore alle 6.000 persone
Sistemi di comunicazione emergenza addetto ↔ addetto	Radio ricetrasmittenti

B.3.2 - Caratteristiche delle singole misure*Presidio fisso*

Il presidio fisso è un luogo interno all'insediamento ricettivo debitamente segnalato e permanentemente presidiato (Reception, Uffici, Presidio Security, ecc.) in grado di raccogliere, valutare e gestire le situazioni di emergenza che si possono verificare nell'ambito dell'attività ricettiva durante l'apertura della stessa.

Il personale preposto al presidio fisso deve essere in grado di interloquire con gli utenti nelle lingue estere più frequenti in base alla provenienza degli stessi.

Il presidio fisso deve disporre di idonei sistemi e/o mezzi di comunicazione con il personale addetto alla gestione della sicurezza e con i soccorritori esterni.

Il presidio fisso deve essere, preferibilmente, ubicato in zona di sicurezza relativa.

Punto segnalazione emergenze

Il punto di segnalazione emergenze è un presidio fisso o un terminale di un sistema fisso di segnalazione e/o comunicazione installato all'interno dell'insediamento ricettivo debitamente illuminato e segnalato, attraverso il quale è possibile trasmettere una segnalazione remota di emergenza al presidio fisso.

L'autonomia minima dell'alimentazione di sicurezza del sistema fisso di segnalazione deve essere di almeno 30 minuti.


Dispositivi di allertamento

I dispositivi di allertamento sono sistemi che consentono la diffusione di avvisi e segnali di allarme allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di allontanamento dalle aree critiche verso le zone di sicurezza relativa. Possono essere megafoni ovvero sistemi di diffusione sonora di tipo mobile o fisso.

L'autonomia minima dell'alimentazione di sicurezza del sistema di diffusione sonora deve essere di almeno 30 minuti.

Dispositivi di comunicazione operativa di emergenza

Al fine di garantire un buon coordinamento delle operazioni di emergenza è preferibile l'impiego di radio ricetrasmittenti che permettano una comunicazione punto-multipunto.



B.4 – Misure per l'allontanamento

Le misure di sicurezza relative all'allontanamento sono volte a:

- a) facilitare l'allontanamento dalle zone interessate dagli effetti avversi dell'evento incidentale;
- b) garantire una adeguata assistenza all'esodo.

Le misure di sicurezza, in particolare, sono ricondotte ai seguenti criteri ed esigenze:

- usufruire della presenza di idonee facilitazioni per l'individuazione e la percorribilità delle vie d'allontanamento;
- agevolare e assistere le persone coinvolte nell'allontanamento dalle aree critiche fino alle zone di sicurezza relativa.

B.4.1 - Misure minime per tutte le categorie di insediamenti*Prospetto B.3 - Misure minime di facilitazione all'allontanamento per tutte le categorie di insediamenti*

Esigenza	Misura richiesta
Facilitazioni	Segnaletica e planimetrie orientative (con le caratteristiche di cui al punto B.4.4) Illuminamento delle vie di allontanamento (con le caratteristiche di cui al punto B.4.4)

B.4.2 - Misure minime specifiche per gli insediamenti di categoria A, B e C*Prospetto B.4 – Misure minime per l'assistenza all'esodo negli insediamenti di categoria A, B e C*

Esigenza	Livello di vulnerabilità funzionale	
	1 o 2	3 o 4
Addetti assistenza all'esodo	2 addetti per affollamenti fino a 1000 persone + 1 addetto ogni 1500 persone effettivamente presenti che eccedono le 1000 persone	3 addetti per affollamenti fino a 1000 persone + 1 addetto ogni 1500 persone effettivamente presenti che eccedono le 1000 persone
Prontezza di intervento	In presenza, dalle ore 08.00 alle 22.00 Dalle ore 22.00 alle 08.00, non oltre la metà degli addetti può essere in pronta disponibilità	In presenza, dalle ore 08.00 alle 22.00 Dalle ore 22.00 alle 08.00, non oltre la metà degli addetti può essere in pronta disponibilità

B.4.3 - Misure minime specifiche per gli insediamenti di categoria D ed E*Prospetto B.5 - Misure minime per l'assistenza all'esodo negli insediamenti di categoria D ed E*

Esigenza	Livello di vulnerabilità funzionale	
	1 o 2	3 o 4
Addetti assistenza all'esodo	3 addetti per affollamenti fino a 1000 persone + 1 addetto ogni 1500 persone effettivamente presenti che eccedono le 1000 persone	4 addetti per affollamenti fino a 1000 persone + 1 addetto ogni 1500 persone effettivamente presenti che eccedono le 1000 persone
Prontezza di intervento	in presenza	in presenza



B.4.4 - Caratteristiche delle singole misure

Segnaletica e planimetrie orientative

La segnaletica di sicurezza deve essere idonea a facilitare l'esodo e costituire efficace riferimento per l'orientamento e la localizzazione dei percorsi di allontanamento, del presidio fisso e delle zone di sicurezza relativa. La segnaletica deve essere integrata da planimetrie orientative da ubicare in punti opportuni dell'insediamento (in prossimità dell'ingresso, in corrispondenza di punti di ritrovo e delle principali aree di smistamento distributivo). Le informazioni essenziali sulle vie di allontanamento devono essere riportate sulla documentazione informativa che viene fornita agli ospiti. Oltre che in italiano le informazioni devono essere redatte anche nelle principali lingue estere, tenendo conto della clientela abituale della struttura ricettiva. Deve sempre essere riportato il numero di emergenza interna.

Illuminazione di sicurezza delle vie di allontanamento

Al fine di facilitare l'allontanamento dalle aree a campeggio in situazioni di emergenza deve essere presente un sistema di illuminazione lungo le vie utilizzate per l'esodo nonché delle zone di sicurezza relativa con livello di illuminamento non inferiore a 2 lux. L'illuminamento deve essere garantito anche in assenza di alimentazione di rete; l'autonomia minima della alimentazione di sicurezza del sistema di illuminazione deve essere almeno di un'ora. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma. Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore. Nelle aree a campeggio l'alimentazione di sicurezza del sistema di illuminazione può essere ad interruzione media ($\leq 15s$).

Addetti all'esodo

Il personale addetto all'assistenza all'esodo deve essere in possesso dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della Legge 28.11.98 n. 609.

Tale personale ha la funzione di assistere le persone presenti nell'insediamento durante le operazioni di allontanamento dalle aree critiche per il rapido raggiungimento delle zone di sicurezza relativa; espletate le operazioni di messa in sicurezza delle persone, può essere impiegato a supporto degli addetti alla lotta antincendio e/o per il raccordo con i soccorritori esterni. Il personale addetto all'esodo deve essere dotato dell'equipaggiamento e dei dispositivi necessari per svolgere al meglio i propri compiti e per essere facilmente identificabile.

Prontezza di intervento

La prontezza di intervento si riferisce al tipo di regime di attivazione richiesta per l'operatività degli addetti. Tale regime può essere "in pronta disponibilità" se, anche non presente all'interno dell'insediamento garantisce una presenza e operatività nell'arco di 10 min, oppure "in presenza" se l'addetto è presente nell'insediamento.


B.5 - CONTRASTO

Le misure di sicurezza relative all'azione di contrasto sono volte a consentire:

- a) l'azione di contrasto e spegnimento degli incendi;
- b) l'azione di contenimento per evitare la propagazione;
- c) l'efficace intervento di enti esterni (VVF, CFS, Protezione Civile, Ente Parco, ecc.).

Le misure di sicurezza sono definite con riferimento ai seguenti criteri ed esigenze:

- disporre in modo diffuso di idonee dotazioni di base;
- disporre di risorse sufficienti ed idonee per poter attuare un primo intervento da parte degli addetti preposti alla lotta antincendio;



- disporre di un numero adeguato di addetti alla lotta antincendio, muniti di idonei dispositivi ed attrezzature d'intervento in grado di operare sugli scenari emergenziali potenziali presenti nell'insediamento;
- garantire un idoneo approvvigionamento idrico per i mezzi degli enti esterni di soccorso ed interni mobili;
- disporre delle misure di cui ai punti precedenti per tutto il periodo di apertura dell'insediamento ricettivo.

B.6.1 - Dotazioni di base

Le aree dell'insediamento devono essere dotate di un adeguato numero di estintori di tipo omologato, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere.

Gli stessi devono essere ubicati in posizioni facilmente accessibili, visibili e segnalate in modo che la distanza che la persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m. Gli estintori devono essere del tipo polivalente con capacità estinguente non inferiore a 34A 113BC.

Gli estintori a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono avere agenti estinguenti di tipo idoneo all'uso previsto.

In prossimità di ogni punto fuoco dovrà essere tenuto almeno un estintore con capacità estinguente non inferiore a 34A 113BC.

B.6.2 - Risorse per il primo intervento

Le risorse per il primo intervento possono essere di tipo fisso o, in alternativa, di tipo mobile.

Nel caso in cui l'insediamento sia dotato di una rete idrica antincendio realizzata in data antecedente l'entrata in vigore del presente decreto, la stessa dovrà presentare almeno i requisiti prestazionali minimi previsti nel prospetto B.6.

Qualora non sia presente una rete idrica antincendio ovvero la stessa abbia caratteristiche inferiori a quelle previste nel prospetto B.6, dovranno essere garantite risorse idriche per il primo intervento con dispositivi antincendio mobili, debitamente predisposti, aventi caratteristiche minime almeno pari a quelle riportate nel prospetto B.6.

Qualora la rete idrica antincendio venga realizzata ex novo dovrà rispettare quanto al riguardo previsto per le nuove attività, senza l'obbligo di realizzare l'approvvigionamento idrico di cui al successivo punto B.6.3.




Prospetto B.6 - Risorse minime di primo intervento per le varie categorie di insediamento

CATEGORIA		SISTEMA FISSO (esistente)				DISPOSITIVI ANTINCENDIO MOBILI (in alternativa al sistema fisso)		
		massima distanza relativa tra idranti o naspi (m)	numero ¹ getti idrici (n)	prestazioni dei getti idrici (²) (l/min) - (MPa)	durata di erogazione (min)	quantità acqua (l)	sostanze estinguenti complementari	numero getti idrici disponibili (n)
A	1, 2	—	—	—	—	—	—	
	3, 4	80	1 idranti 2 naspi	idrante (120 - 0.2) oppure naspo (60 - 0.3)	30	600	—	1
B	1, 2	80	1 idranti 2 naspi	idrante (120 - 0.2) oppure naspo (60 - 0.3)	60	600	additivo ³	1
	3, 4	80	2 idranti 4 naspi	idranti (120 - 0.2) oppure naspi (60 - 0.3)	90	1500	additivo ³	2
C	1, 2	80	2 idranti 4 naspi	idranti (120 - 0.2) oppure naspi (60 - 0.3)	60	1500	additivo ³	1
	3, 4	80	2 idranti 4 naspi	idranti (120 - 0.2) oppure naspi (60 - 0.3)	60	1500	additivo ³	2
D	1, 2	60	2 idranti 4 naspi	idranti (120 - 0.2) oppure naspi (60 - 0.3)	60	1500	additivo ³	2
	3, 4	60	2 idranti 4 naspi	idranti (120 - 0.2) oppure naspi (60 - 0.3)	90	1500	additivo ³	2
E	1, 2	60	2 idranti 4 naspi	idranti (120 - 0.2) oppure naspi (60 - 0.3)	90	1500	additivo ³	2
	3, 4	60	2 idranti 4 naspi	idranti (120 - 0.2) oppure naspi (60 - 0.3)	120	2500	additivo ³	2

(1) Numero minimo di getti che devono poter essere contemporaneamente applicabili sull'incendio.

(2) Prestazioni minime dei getti idrici: portata minima (l/min) e pressione minima (Mpa) che deve essere garantita a monte dell'apparecchio erogatore.

(3) Additivo per migliorare le prestazioni di spegnimento.



B.5.3 - Approvvigionamento idrico

Le fonti idriche per l'approvvigionamento dei mezzi di soccorso esterni (V.V.F., C.F.S., Protezione Civile, Ente Parco, ecc.) ed interni mobili, possono essere costituite da una riserva idrica (serbatoio/i, piscina/e, lago, mare, ecc.) o, in alternativa, da uno o più idranti alimentati da rete idrica pubblica o privata.

Le caratteristiche minime di tali risorse sono definite per le varie categorie di insediamento nel prospetto B.7.


Prospetto B.7 - Fonti minime di approvvigionamento idrico per le varie categorie di insediamento e per il rifornimento dei mezzi mobili

CATEGORIA	Tipologia fonte di approvvigionamento				
	RISERVA IDRICA (m ³)	IDRANTI SOPRASUOLO (in alternativa alla riserva idrica)			
		numero ¹ (n)	portata attacco di uscita DN 70 ⁽²⁾ (l/min)	durata di erogazione (min)	
A	1	10	1	300	30
	2	15	1	300	30
	3, 4	25	1	300	60
B	1, 2	25	1	300	60
	3, 4	45	2	300	60
C	1, 2	45	2	300	60
	3, 4	60	2	300	90
D	1, 2	60	2	300	90
	3, 4	90	3	300	90
E	1, 2	90	3	300	90
	3, 4	120	3	300	120

(1) almeno un idrante in prossimità dell'accesso principale per i mezzi di emergenza.

(2) portata erogata da ciascun idrante in contemporanea.

Le fonti di approvvigionamento idrico di cui al prospetto B.7 devono essere disponibili nell'ambito o in prossimità all'insediamento ricettivo; le stesse devono essere ubicate in posizione segnalata e facilmente accessibile ai mezzi esterni di soccorso e a quelli interni di tipo mobile; l'acqua deve essere facilmente prelevabile dai mezzi di soccorso e/o mobili.



B.5.4 - Numero addetti alla lotta antincendio*Prospetto B.8 – Risorse minime di personale per la lotta antincendio negli insediamenti di categoria A, B e C*

Esigenza	Livello di vulnerabilità funzionale	
	1 o 2	3 o 4
Addetti lotta antincendio	2 addetti	3 addetti
Prontezza di intervento	in presenza	almeno 2 in presenza

Prospetto B.9 - Risorse minime di personale per la lotta antincendio negli insediamenti di categoria D ed E

Esigenza	Livello di vulnerabilità funzionale	
	1 o 2	3 o 4
Addetti lotta antincendio	3 addetti	4 addetti
Prontezza di intervento	almeno 2 in presenza	almeno 3 in presenza

B.5.5 – Caratteristiche delle singole misure*Addetti alla lotta antincendio*


Personale facente parte del servizio interno di sicurezza, opportunamente formato ed addestrato, la cui funzione è quella della lotta antincendio. Tale personale deve essere in possesso dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della Legge 28.11.96 n. 609.

Prontezza di intervento

La prontezza di intervento si riferisce al tipo di regime di attivazione richiesta per l'operatività degli addetti. Tale regime può essere "in pronta disponibilità" se, anche non presente all'interno dell'insediamento garantisce una presenza e operatività nell'arco di 10 min, oppure "in presenza" se l'addetto è presente nell'insediamento.

B.5.6 – Dotazioni minime per il personale addetto alla lotta antincendio

Il personale addetto alla lotta antincendio deve essere dotato di idoneo equipaggiamento, dei dispositivi di protezione individuale, utensili ed attrezzature e di ogni altro mezzo o dispositivo necessario a fronteggiare i potenziali scenari emergenziali (di natura antropica, boschiva o connessi a criticità particolari) in modo che sia garantita l'auto-protezione e l'efficacia delle azioni di contrasto e/o contenimento dell'evento, tenuto conto delle varie condizioni operative ed ambientali (diurne e notturne) e in rapporto ai mezzi manuali, automatici, fissi e/o mobili impiegati.



MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 marzo 2014

Modifica del Titolo IV - del decreto 9 aprile 1994, in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini. (14A01960)

(GU n.62 del 15-3-2014)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, concernente il Regolamento recante «Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del 20 maggio 1994, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico alberghiere» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»;

Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, n. 305, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, con particolare riferimento Allegato I - Requisiti di base delle opere di costruzione, punto 2 - Sicurezza in caso di incendio;

Rilevata la necessita' di aggiornare le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994 per la parte concernente le attività di rifugi alpini;

Sentito il Comitato Centrale Tecnico-Scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1

Modifica alla regola tecnica di prevenzione incendi per i rifugi alpini

1. Il titolo IV - Rifugi Alpini della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e' sostituito con quello previsto dall'allegato al presente decreto.

Art. 2

Disposizioni transitorie e finali

1. I rifugi alpini esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere adeguati alle disposizioni del Titolo IV del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, come modificato dal presente decreto, secondo le indicazioni di cui al successivo comma, salvo che nei seguenti casi:

a) sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;

b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di ampliamento o di ristrutturazione sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

2. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, i rifugi alpini esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, di capienza superiore a venticinque posti letto, devono essere adeguati ai requisiti di sicurezza antincendio previsti dal decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, come modificato, da ultimo, dal presente decreto, entro i termini temporali di seguito indicati:

a) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, per i seguenti punti della regola tecnica allegata al predetto decreto 9 aprile 1994:

9 - Impianti Elettrici;

11.2 - Estintori, incluso il punto 26.3, lettera h), ove pertinente;

13 - Segnaletica di Sicurezza;

14 - Gestione della Sicurezza;

15 - Addestramento del Personale;

17 - Istruzioni di Sicurezza.

b) entro due anni dal termine previsto alla precedente lettera a), per i restanti punti della predetta regola tecnica.

3. Il progetto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle lettere a) e, b) del comma precedente.

4. Ad ognuna delle scadenze indicate al comma 2 dovra' essere presentata la segnalazione certificata di inizio attivita' ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni.

5. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, i rifugi alpini esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, di

capienza non superiore a venticinque posti letto, devono essere adeguati ai requisiti di sicurezza antincendio del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, come modificato, da ultimo, dal presente decreto, entro il termine di cui al precedente comma 2, lettera b).

6. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2014

Il Ministro: Alfano
Allegato

(Sostituisce il titolo IV-Rifugi alpini - dell'allegato
al DM 9 aprile 1994)

TITOLO IV

Rifugi alpini

23. GENERALITA'

Ai fini della presente regola tecnica i rifugi alpini sono classificati secondo i seguenti criteri:

- raggiungibili con strada rotabile;
- non raggiungibili con strada rotabile.

Si intende per strada rotabile una strada ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, con carreggiata di larghezza complessiva non inferiore a 2,75 m.

Si intendono raggiungibili con strada rotabile anche i rifugi presso i quali e' possibile arrivare attraverso una via di accesso, anche solo pedonale, di lunghezza non superiore a 300 m dalla strada rotabile, a prescindere dal dislivello esistente tra il piano strada e il piano dell'area esterna del rifugio.

Non rientrano nella categoria dei rifugi alpini i bivacchi fissi ed i ricoveri, intendendosi con tale denominazione quelle modeste costruzioni adibite al ricovero degli alpinisti con le seguenti peculiarita': sempre incustoditi ed aperti in permanenza, senza presenza di viveri e di dispositivi di cottura, ma con lo stretto necessario per il riposo ed il ricovero d'emergenza.

24. REGOLE GENERALI

Indifferentemente dalla categoria di appartenenza, la sicurezza antincendio dei rifugi alpini deve essere mirata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. la riduzione al minimo delle occasioni di incendio;
2. la stabilita' delle strutture portanti per un tempo utile ad assicurare l'esodo degli occupanti;
3. la limitata produzione di fuoco e fumi all'interno delle opere e la limitata propagazione del fuoco alle opere vicine.

In particolare:

a) sorgenti di innesco: devono essere eliminate le sorgenti di innesco, deve essere imposto il divieto di fumare od accendere fuochi, eccezion fatta nei locali per cio' appositamente predisposti di cui alla successiva lettera f);

b) apparecchi di cottura: sugli apparecchi di cottura (fornelli e cucine) di pertinenza del rifugio, funzionanti a gas, qualunque sia la loro potenzialita', devono essere installati rubinetti valvolati oltre ad una valvola generale di intercettazione, idoneamente segnalata e ubicata in posizione esterna all'edificio. Salve le disposizioni di cui al punto 25, le bombole di gas devono essere collocate all'esterno del rifugio;

c) depositi pericolosi: i depositi di sostanze combustibili, prodotti infiammabili, rifiuti ecc. devono essere ubicati all'esterno

od in locali separati senza diretta comunicazione;

d) porte di esodo: dalle porte di esodo devono essere eliminate le chiusure a chiave dall'interno, i dispositivi a catenaccio, a scorrere o similari, garantendo l'apertura con l'azionamento di maniglia dall'interno. L'eventuale chiusura potrà avvenire solo dall'esterno nei periodi di inattività, temporanea o permanente. Qualora le condizioni delle precipitazioni nevose lo rendano necessario, le porte di esodo attestatae sull'esterno possono aprirsi verso l'interno;

e) inferriate: le inferriate o qualsiasi altra protezione fissa delle finestre che non ne consenta l'uso come via di esodo di emergenza, e parimenti l'accesso ai soccorsi, devono essere eliminate ovvero rimosse durante i periodi di apertura;

f) locali cottura: i locali da adibirsi a cottura cibi, anche da parte degli ospiti, devono essere protetti sulle pareti per almeno 150 cm da terra, e sui pavimenti per un raggio di almeno 100 cm attorno ai posti ove vi può essere fiamma libera, con materiali di classe "0". La larghezza delle zone protette sulle pareti deve estendersi per lo stesso raggio di 100 cm;

g) protezione delle sorgenti di calore: attorno alle stufe per un raggio di almeno 100 cm, sia sul piano verticale, che orizzontale, devono essere presenti materiali di classe "0". I canali da fumo, negli attraversamenti od in vicinanza di materiali combustibili, devono essere protetti evitando che vi siano punti con temperature in grado di provocare innesco dei suddetti materiali. Per l'operazione di asciugatura degli indumenti devono essere predisposti appositi appoggi o sostegni fissi a distanza adeguata dalle sorgenti di calore onde evitare la possibilità di innesco;

h) dispositivi di chiamata: ove non sia presente e disponibile per l'emergenza un apparecchio telefonico, dovrà essere installato, in posizione segnalata e protetta, un apparecchio radio di chiamata ad alimentazione autonoma, su banda fissa, in grado di inviare automaticamente la segnalazione di soccorso per un periodo non inferiore alle 4 ore, differenziata in base al tipo di intervento richiesto e codificata per l'individuazione;

i) dotazione di emergenza: quando la quota del rifugio superi i 2000 m sul livello del mare o, pur a quote inferiori, le condizioni meteorologiche locali che si possano presentare siano riconducibili a quelle di detta quota limite, dovrà essere reso disponibile il sacco d'emergenza. Lo stesso, disposto in custodie sigillate, sarà costituito da un telo alluminato a forma di sacco, atto a contenere completamente l'alpinista o da un dispositivo analogo in grado di fornire almeno le stesse caratteristiche di salvaguardia termica. I sacchi di emergenza, in numero pari alla capienza massima del rifugio, aumentata del 20%, dovranno essere custoditi in un apposito alloggiamento, chiaramente segnalato, provvisto di chiare indicazioni sul suo uso, distante dal rifugio in modo da non essere coinvolto dall'eventuale incendio;

l) schede tecniche: a cura del responsabile dell'attività dovranno essere redatte schede tecniche indicanti le caratteristiche del rifugio ai fini antincendio, nelle quali dovrà essere indicato nome e cognome del responsabile dell'attività. Il responsabile dovrà provvedere almeno annualmente al controllo generale dell'attività, delle dotazioni previste e dell'efficienza degli impianti;

m) dimensionamento delle uscite di sicurezza: ai fini del dimensionamento delle uscite su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna e' consentito non sommare l'affollamento dei locali adibiti a sala da pranzo e colazione con quello proveniente dalle camere, qualora la struttura sia frequentata esclusivamente da ospiti che pernottano, come da apposita dichiarazione che dovrà essere sottoscritta dal responsabile dell'attività. Il dimensionamento delle uscite dovrà comunque risultare adeguato al più gravoso dei

due affollamenti.

25. RIFUGI DI CAPIENZA NON SUPERIORE A VENTICINQUE POSTI

Ai fini della progettazione e della verifica antincendio di tali strutture, devono essere rispettate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza antincendio.

Le strutture orizzontali e verticali dei rifugi di nuova costruzione devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a R 30.

Tutti i rifugi alpini devono, inoltre, rispettare quanto di seguito indicato:

a) devono essere svolte le prove periodiche di cui al punto 14.1 con frequenza almeno annuale;

b) fermo restando il rispetto delle prescrizioni del punto 24, e' consentito mantenere all'interno del locale una sola bombola di GPL, di peso non eccedente i 25 kg, purché la stessa sia utilizzata esclusivamente per l'alimentazione degli apparecchi di cottura;

c) devono essere installati estintori conformemente a quanto richiesto nel precedente punto 11.2.

26. RIFUGI DI CAPIENZA SUPERIORE A VENTICINQUE POSTI LETTO

26.1 Rifugi nuovi ed esistenti raggiungibili con strada rotabile

Ai rifugi alpini di questa categoria si applicano, a seconda che siano nuovi o esistenti, le disposizioni di cui alle parti prima e seconda del Titolo II del presente decreto.

26.2 Rifugi nuovi non raggiungibili da strada rotabile

Per i rifugi di questa categoria si applicano le stesse disposizioni di cui al Titolo II parte prima del presente decreto.

Per quanto attiene agli aspetti connessi alla reazione al fuoco, alla resistenza al fuoco, agli estintori portatili, agli impianti idrici antincendi, agli impianti di rivelazione e segnalazione incendi e alla segnaletica di sicurezza, devono essere rispettate le normative vigenti.

E' pero' ammesso che:

non siano rispettate le prescrizioni dei punti 5.3 e 5.4 e siano, invece, disponibili almeno scale a pioli in grado di raggiungere tutti i piani dell'edificio. Per altezze superiori a 6 m, le scale devono essere fisse. L'ubicazione delle scale deve essere chiaramente indicata per un facile ed agevole utilizzo da parte dei soccorritori;

la frequenza delle prove periodiche di cui al punto 14.1, sia almeno annuale;

per i rifugi della presente categoria sino a due piani fuori terra, e' consentito che il numero delle uscite su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna sia di uno per ogni piano e che dalla porta di ciascuna camera e da ogni punto dei locali comuni sia possibile raggiungere una uscita con un percorso non superiore a 40 m.

26.3 Rifugi esistenti non raggiungibili da strada rotabile ma raggiungibili con mezzo meccanico di risalita in servizio pubblico con esclusione delle sciovie

Per tali rifugi si applicano le disposizioni del Titolo II parte seconda del presente decreto.

Per quanto attiene agli aspetti connessi alla reazione al fuoco, alla resistenza al fuoco, agli estintori portatili, agli impianti idrici antincendi, agli impianti di rivelazione e segnalazione incendi e alla segnaletica di sicurezza, devono essere rispettate le normative vigenti.

E' inoltre richiesto che:

siano disponibili scale a pioli in grado di raggiungere tutti i piani dell'edificio. Per altezze superiori a 6 m, le scale devono essere fisse. L'ubicazione delle scale deve essere chiaramente indicata per un facile ed agevole utilizzo da parte dei soccorritori;

per gli edifici con piu' di due piani fuori terra, ad ogni piano sia presente una seconda via di esodo e sia garantito il necessario sfollamento.

E' pero' ammesso che:

a) la resistenza al fuoco delle strutture, indipendentemente dal carico d'incendio e dall'altezza dell'edificio, sia non inferiore a R 30;

b) non si applichi la prescrizione relativa alle separazioni con caratteristiche di resistenza al fuoco fra corridoi e stanze di cui al punto 19.5;

c) le scale siano di tipo protetto negli edifici a piu' di tre piani fuori terra;

d) la larghezza minima delle vie di esodo non sia inferiore a 60 cm, senza ulteriori riduzioni in ragione delle tolleranze dimensionali;

e) le vie di esodo, ulteriori alla prima, siano costituite da scale a pioli, realizzate in materiali incombustibili, poste all'esterno del rifugio, solidamente ancorate e con le seguenti caratteristiche minime: larghezza non inferiore a 35 cm netti sui pioli, alzata netta non superiore a 30 cm e con pioli distanti almeno 15 cm dalle pareti. Tali scale devono essere raggiungibili attraverso vani apribili, di dimensioni nette non inferiori a 60 cm di larghezza e 80 cm di altezza. Ciascuna scala a pioli, realizzata come sopra, sara' conteggiata con una capacita' di deflusso pari a 20. Tali scale devono essere realizzate in conformita' alle norme antinfortunistiche ed inoltre occorre prevedere anche un corrimano continuo che sporga almeno per 30 cm dal filo dei pioli o altro equivalente riparo. Per altezze delle scale a pioli superiori a 10 m, occorre prevedere un piano di sosta almeno di 70 cm di larghezza e di 50 cm di sporgenza dal fabbricato con parapetto normale e fermapiedi, da cui sia possibile riprendere la discesa su altra scala adiacente (anche a pioli);

f) la capacita' di deflusso da assumere in funzione della tipologia delle vie di esodo e dell'ubicazione dei piani e' quella riportata nella tabella che segue;

piani fuori terra	scale a pioli esterne	scale a rampa esterne da 0,60 m	vie di uscita e scale da 0,60 m interne	vie di uscita e scale da 0,90 m interne	vie di uscita e scale da 0,90 m interne con presenza di impianto rivelazione incendi in tutti i locali	vie di uscita e scale da 0,90 m interne con presenza di impianto rivelazione incendi e scale protette con uscita diretta su esterno
>3	20	30	30	33	37,5	60
3	20	30	30	33	37,5	60
2	20	30	30	37,5	50	60
1	20	30	30	37,5	50	60
T	20	30	30	50	50	60

g) i dispositivi di illuminazione di sicurezza e di allarme siano alimentati, qualora non disponibile l'alimentazione elettrica di rete, da altra fonte alternativa (gruppo elettrogeno, generatore eolico, fotovoltaico, ecc);

h) nell'impossibilita' di realizzare, per assenza di fonti idriche o riserve adeguate, un impianto idrico antincendio secondo le prescrizioni del punto 11.3, dovra' essere previsto almeno un estintore di capacita' estinguente 13 A e 89 BC, in ragione di uno ogni 50 mq e comunque uno ogni piano;

i) la frequenza delle prove periodiche, di cui al punto 14.1, sia almeno annuale;

j) ogni vano scala abbia una superficie netta di aerazione

permanente in sommita', non inferiore a 0,50 mq, avente le caratteristiche del punto 6.6 ultimo comma.

In alternativa a quanto previsto al presente punto 26.3 e' consentito applicare le prescrizioni di cui al successivo punto 26.4 a condizione che sia realizzato un impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio a servizio dell'intera attivita' e che sia garantita la presenza, durante tutti i periodi di apertura al pubblico del rifugio, di almeno un addetto che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo; tale addetto deve avere conseguito l'attestato di idoneita' tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito del corso almeno di tipo B di cui all'allegato IX del decreto 10 marzo 1998. La preparazione di tale addetto, ivi compreso l'uso delle attrezzature di spegnimento, deve essere verificata ogni due anni da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco secondo le modalita' di cui alla predetta legge 28 novembre 1996, n. 609.

26.4 Rifugi esistenti non raggiungibili da strada rotabile

A tali rifugi si applicano le prescrizioni di cui al precedente punto 26.3, con esclusione di quanto richiesto alle lettere a) e c). Inoltre non e' richiesta l'osservanza del punto 19 del Titolo II parte seconda. E' pero' ammesso che, qualora non vi sia alcun tipo di alimentazione elettrica, l'illuminazione di sicurezza sia del tipo con lampade portatili ad alimentazione autonoma ed i dispositivi di allarme siano ad azionamento manuale.

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 4 marzo 2014

Modifiche ed integrazioni all'allegato al decreto 14 maggio 2004, recante approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacita' complessiva non superiore a 13 m³. (14A01961)

(GU n.62 del 15-3-2014)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 14 maggio 2004 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 24 maggio 2004, recante approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacita' complessiva non superiore a 13 m³;

Visto l'art. 7 del citato decreto del Ministro dell'interno del 14 maggio 2004 che stabilisce che all'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per i depositi di G.P.L. di capacita' complessiva non superiore a 13 m³ provvede il Ministro dell'interno con propri decreti;

Ritenuto di dover aggiornare ed integrare la vigente normativa tecnica in materia di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacita' complessiva non superiore a 13 m³, in relazione ad alcune innovazioni tecnologiche intervenute;

Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Decreta:

Art. 1

Scopo e campo di applicazione

1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi, integrative e correttive del decreto del Ministro dell'interno del 14 maggio 2004, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno del 5 luglio 2005, recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto, in serbatoi fissi, aventi capacita' geometrica complessiva non superiore a 13 m³, destinati ad alimentare impianti di distribuzione per usi civili, industriali, artigianali e agricoli.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai depositi di nuova installazione.

3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai depositi esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in caso di sostanziali modifiche o ampliamenti.

4. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai depositi in possesso di parere di conformita' favorevole sul progetto reso ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n. 151.

Art. 2

Disposizioni tecniche

1. All'allegato al decreto del Ministro dell'interno del 14 maggio 2004, sono apportate le modifiche e le integrazioni indicate nell'allegato al presente decreto.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2014

Il Ministro: Alfano
Allegato

Modifiche all'allegato del decreto del Ministro dell'interno
del 14 maggio 2004.

1 Modifiche del Titolo I «Disposizioni generali»

Al Titolo I sono apportate le seguenti modifiche:

1.1 Al paragrafo 1 «Termini, definizioni e tolleranze dimensionali», nel punto 1, dopo le parole «(Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983)» sono aggiunte le seguenti «e successive modificazioni»; e dopo la definizione di «serbatoio fisso» e' aggiunta la seguente: «serbatoio da interro (o serbatoio interrato): serbatoio fisso specificamente previsto per l'installazione interrata, sia collocato totalmente sotto il piano campagna, sia collocato sopra il piano campagna (totalmente o parzialmente), quando ricoperto ai sensi di quanto indicato al punto 5.2.4.»

1.2 Il paragrafo 2 «Riferimenti normativi» e' sostituito dal seguente: «2. Riferimenti normativi. Ai fini dell'applicazione della presente regola tecnica si riporta una elencazione indicativa e non esaustiva, di norme tecniche attinenti il settore dei depositi fissi di G.P.L. con capacita' fino a 13 m³:

UNI EN 12542-Attrezzature e accessori per GPL - Serbatoi fissi cilindrici di acciaio saldato, per gas di petrolio liquefatti (GPL), prodotti in serie, di capacita' geometrica fino a 13 m³
-Progettazione e fabbricazione.

UNI EN 14570 -Attrezzature e accessori per GPL
-Equipaggiamento di serbatoi per GPL, fuori terra e interrati.

UNI EN 12817-Attrezzature e accessori per GPL -Ispezione e riqualifica dei serbatoi per gas di petrolio liquefatti (GPL) di capacita' geometrica minore o uguale a 13 m³.»

1.3 Al paragrafo 3 «Capacita' del deposito», nel punto 1 le parole «di capacita' singola compresa tra 0,15 e 13 m³» sono sostituite dalle seguenti «di qualsiasi capacita'».

2 Modifiche del Titolo II «Installazione»

Al Titolo II sono apportate le seguenti modifiche:

2.1 Al paragrafo 4 «Generalita'», nel punto 1. sono soppresse le parole «sia interrati che fuori terra».

2.2 Al punto 3 le parole «1 metro» sono sostituite dalle seguenti «0,60 m».

2.3 Al paragrafo 5 «Tipologie di installazione», nel punto 1 sono apportate le seguenti modifiche:

dopo le parole «fuori terra o interrati» sono aggiunte le parole «o ricoperti»;

la parola «entrambi» e' sostituita dalla parola «tutti»;

alla fine del paragrafo e' aggiunto il seguente periodo: «La difesa fissa di cui sopra e' assicurata, nel caso di serbatoio ricoperto, dalle prescrizioni di cui al successivo punto 9.5».

2.4 Al titolo del punto 5.2 sono aggiunte in fine le parole «e ricoperti».

2.5 Nel punto 5.2.2:

e' soppressa la parola «stagno»;

la parola «infiltrazioni» e' sostituita dalle seguenti «il ristagno»;

e' soppresso il seguente ultimo periodo: «il pozzetto deve essere dotato di un idoneo sistema di sfiato per l'eventuale fuoriuscita di gas dai dispositivi di sicurezza o dagli accessori».

2.6 Il punto 5.2.3. e' sostituito dal seguente: «Il collegamento equipotenziale del serbatoio con l'autocisterna deve essere effettuabile all'esterno del pozzetto e deve essere facilmente accessibile.».

2.7 Dopo il punto 5.2.3. e' aggiunto il seguente: 5.2.4 «I serbatoi possono essere installati parzialmente o totalmente al di sopra del livello del suolo. In corrispondenza di ogni punto del serbatoio lo spessore minimo del materiale di ricoprimento non deve essere inferiore a 0,5 m. Il materiale di ricoprimento deve essere incombustibile e deve garantire stabilita' e durabilita'.»

3 Modifiche del Titolo III «Elementi pericolosi e relative distanze di sicurezza»

Al Titolo III sono apportate le seguenti modifiche:

3.1 Al paragrafo 7 «Distanze di sicurezza» il punto 1, lettera a) e' cosi' sostituito: «a) fabbricati, aperture di fogna, cunicoli chiusi, eventuali fonti di accensione, aperture poste al piano di posa dei serbatoi e comunicanti con locali ubicati al di sotto del piano di campagna, depositi di materiali combustibili ovvero infiammabili non ricompresi tra le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'allegato I al DPR 1° agosto 2011, n. 151:

2,5 m, per depositi di capacita' fino a 0,3 m³

5 m, per depositi di capacita' maggiore di 0,3 m³ e fino a 3 m³;

7,5 m, per depositi di capacita' oltre 3 m³ e fino a 5 m³;

15 m, per depositi oltre 5 m³ e fino a 13 m³.»

3.2 Il punto 1 lettera b) e' cosi' sostituito: «b) fabbricati ovvero locali destinati anche in parte a esercizi pubblici, a collettivita', a luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo, depositi di materiali combustibili ovvero infiammabili costituenti attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'allegato I al DPR 1° agosto 2011, n. 151:

5 m, per depositi di capacita' fino a 0,3 m³;

10 m, per depositi di capacita' maggiore di 0,3 m³ e fino a 3 m³;

15 m, per depositi di capacita' oltre 3 m³ e fino a 5 m³;

22 m, per depositi oltre 5 m³ e fino a 13 m³.»

3.3 Al punto 2 le parole «comma 1, lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, lettere a), b), c), d) ed e)».

3.4 Al punto 2 primo capoverso le parole «distanze di cui alle lettere a) e c)» sono sostituite dalle seguenti «distanze di cui alle

lettere a), c) ed e)».

3.5 Al punto 2 secondo capoverso le parole «per capacita' fino a 3 m³ e fino a 5 m³» sono sostituite dalle seguenti: «per depositi di capacita' fino a 5 m³».

3.6 Al paragrafo 8 «Distanze di protezione» nel punto 1 il primo capoverso «per depositi di capacita' fino a 5 m³: 3 m» e' sostituito dai seguenti:

per depositi di capacita' fino a 0,3 m³: 1,5 m;

per depositi di capacita' maggiore di 0,3 m³ e fino a 5 m³: 3 m.

3.7 Al paragrafo 9 «Recinzione» dopo il punto 1 e' aggiunto il seguente: «1 bis. Nel caso di serbatoi interrati, quando il deposito e' collocato in aree private aperte al pubblico, sistemi alternativi alla recinzione sono consentiti, purché assicurino equivalente protezione degli elementi pericolosi del deposito. La protezione e' ritenuta equivalente se costituita da una struttura che abbia i seguenti requisiti:

sia non combustibile

racchiuda il pozzetto con tutti gli elementi pericolosi del deposito

sia ventilata e chiudibile con lucchetto.»

3.8 Al paragrafo 9 «Recinzione» dopo il punto 4 e' aggiunto il seguente «4 bis. Il serbatoio ricoperto puo' essere protetto, in alternativa alla recinzione, mediante apposita struttura in calcestruzzo, anche prefabbricata, le cui pareti distino almeno 0,5 m dalle pareti del serbatoio.».

3.9 Al paragrafo 10 «Altre misure di sicurezza», nel punto 2:

sono soppresse le parole «fatto salvo il caso in cui le modalita' di interro del serbatoio prevedano un'idonea protezione in tal senso» e al termine del periodo aggiungere il segno di interpunzione;

e' inserito, alla fine del periodo, il seguente: «Tale distanza puo' essere ridotta fino ad 1 m a condizione che sia interposta una protezione in grado di resistere all'azione di penetrazione degli apparati radicali. Ai sensi dell'art. 892 del codice civile, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili. Sono reputati non di alto fusto quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami».

3.10 Al punto 4 e' soppresso il seguente periodo: «La segnaletica di sicurezza deve rispettare le prescrizioni del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (Supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1996).»

3.11 Dopo il punto 5 e' aggiunto, in fine, il seguente: «5 bis. La segnaletica di cui al punto 5 deve essere conforme ai requisiti specifici che figurano nell'allegato XXV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e deve essere applicata come segue:

sulla recinzione del deposito, oppure

sul lato visibile o sui lati visibili dei serbatoi, oppure

su supporto autonomo.

La segnaletica di cui sopra puo' essere applicata in forma rigida, autoadesiva o verniciata.»

4 Modifiche del Titolo V «Mezzi ed impianti di estinzione incendi»

Al Titolo V e' apportata la seguente modifica:

4.1 Al paragrafo 15 «Estintori» il punto 1 e' sostituito dal seguente: «In prossimita' del serbatoio, anche all'esterno della recinzione, in adiacenza ai fabbricati serviti, devono essere tenuti almeno due estintori portatili che, per depositi maggiori di 0,3 m³ e fino a 5 m³ devono avere carica minima pari a 4 kg e capacita' estinguente non inferiore a 13A 89B-C, mentre per depositi oltre 5 m³

devono avere carica minima pari a 6 kg e capacita' estinguente non inferiore a 21A 113B-C. Per i depositi fino a 0,3 m³ deve essere tenuto un solo estintore avente carica minima pari a 4 kg e capacita' estinguente non inferiore a 13A 89B-C.».

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 31 marzo 2014

Modifiche ed integrazioni all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, recante la disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione. (14A02767)

(GU n.83 del 9-4-2014)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività» che, in particolare, all'art. 17, comma 10, dispone l'individuazione, nel rispetto degli standard di sicurezza e della normativa tecnica in vigore a livello dell'Unione europea nonché nel rispetto dell'autonomia delle regioni e degli enti locali, di criteri e modalità per l'erogazione self-service negli impianti di distribuzione del metano e del GPL e presso gli impianti di compressione domestici di metano, nonché per l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi, metano e GPL, negli impianti di rifornimento multiprodotto;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, concernente «Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il Regolamento recante «Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle attività produttive, del 27 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2006, recante «Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli antincendio»;

Ritenuto di dover modificare ed aggiornare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza antincendio degli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione;

Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1

Modifiche ed integrazioni alla regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione

1. Alla regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione riportata nell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche e le integrazioni indicate nell'allegato al presente decreto.

2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2014

Il Ministro dell'interno
Alfano

Il Ministro
dello sviluppo economico
Guidi

Allegato

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL'ALLEGATO «A» AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 OTTOBRE 2003, n. 340

All'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

1. Al paragrafo 5. - Pompe e compressori - il punto 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Le pompe possono essere installate:

a) sommerse in barrel interni o esterni ai serbatoi fissi;
b) esterne, sotto tettoia realizzata in materiale incombustibile di tipo leggero, con esclusione di lamiera metallica. Ai fini della presente regola tecnica per tettoia si intende una copertura priva di pareti perimetrali, ovvero aperta almeno su due lati contrapposti.».

2. Al paragrafo 13.2. - Distanze di sicurezza esterne - il punto 1 lettera f), e' sostituito dal seguente:

«f) rispetto alle altre strade destinate alla circolazione dei veicoli a motore e alle vie navigabili deve essere osservata una distanza di sicurezza di 15 m;».

3. Al paragrafo 13.2. - Distanze di sicurezza esterne - il punto 1, lettera j) e' sostituito dal seguente:

«j) le distanze di cui ai commi precedenti vanno misurate:

1) per le strade e le autostrade, tra l'elemento pericoloso piu' prossimo dell'impianto, ed il bordo della carreggiata destinata alla circolazione dei veicoli a motore;

2) per le ferrovie e le tramvie, tra l'elemento pericoloso piu' prossimo dell'impianto, e la rotaia del binario di corsa piu' vicino;

3) per le vie navigabili, tra l'elemento pericoloso piu' prossimo dell'impianto, ed il limite della superficie delle acque al livello di guardia.».

4. Al paragrafo 15.3 - Operazioni di erogazione - il punto 3 e' sostituito dal seguente:

«3. E' consentita l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi mediante apparecchi di distribuzione multiprodotto conformi alle norme vigenti applicabili; e' tuttavia vietato rifornire il medesimo veicolo con piu' carburanti contemporaneamente.».

5. Al paragrafo 15.7 - Segnaletica di sicurezza - il punto 3 e' sostituito dal seguente:

«3. In prossimita' degli apparecchi di distribuzione idonea cartellonistica deve indicare le prescrizioni e i divieti per gli automobilisti in particolare, con riferimento al divieto di rifornire recipienti mobili di cui al punto 15.3.2, deve essere esposto un cartello recante la seguente dicitura: "E' vietato riempire bombole di GPL. Chiunque riempie bombole e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 10.000 euro (D.lgs. n. 128/2006 - art. 18, comma 5). L'utente che abbia autorizzato il riempimento di bombole di GPL e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 4.000 euro (D.lgs. n. 128/2006 - art. 18, comma 6).».

6. Il paragrafo 18. - Generalita' - e' sostituito dal seguente:

«18. - Generalita'».

1. E' consentito il rifornimento self-service se sono rispettate tutte le prescrizioni contenute nel presente titolo sia nell'ambito degli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione monocarburante sia negli impianti misti.

2. Durante gli orari di apertura dell'impianto self-service di G.P.L., di tipo presidiato, il personale addetto deve sempre trovarsi presso l'impianto self-service per consentire una rapida assistenza in caso di richiesta mediante il sistema di comunicazione di cui al successivo punto 19, comma 3, da parte dell'utente.

3. E' inoltre consentito il rifornimento self-service presso impianti di distribuzione di GPL per autotrazione non presidiati a condizione che siano osservati i seguenti punti:

l'erogazione del gas sia automaticamente interdetta da un apposito sistema nel caso in cui la pistola di erogazione venga collegata ad una bombola che non fa parte dell'impianto, conforme al regolamento ECE-ONU 67-01, posto a servizio della propulsione del veicolo. Il sistema automatico di interdizione dell'erogazione del gas, nel rispetto delle disposizioni comunitarie applicabili, deve essere conforme a norma tecnica adottata dall'Ente di Unificazione Italiano, ovvero corrispondente ad altro sistema legittimamente riconosciuto, per il medesimo impiego, da un altro Stato membro dell'Unione europea o che sia parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo;

gli impianti siano dotati di sistemi di videosorveglianza, con registrazione delle immagini in conformita' alla normativa vigente, che consenta la visione dell'apparecchio di distribuzione e della zona di rifornimento dei veicoli;

gli utenti siano stati preventivamente autorizzati da parte di soggetti abilitati mediante l'attivazione di apposita scheda a riconoscimento elettronico rilasciata dai gestori o da altri soggetti che ne hanno titolo, previa verifica del possesso dei seguenti tre requisiti:

a) veicoli con impianto conforme al regolamento ECE-ONU 67-01 dotati di connettore ubicato in posizione facilmente accessibile;

b) validita' del serbatoio di GPL installato sul veicolo;

c) adeguata istruzione dell'utente sulle modalita' di effettuazione del rifornimento self-service e dei rischi connessi, nonche' delle avvertenze, limitazioni, divieti e comportamento da tenere in caso di emergenza. La suddetta istruzione deve prevedere una dimostrazione pratica sul corretto utilizzo del distributore self-service e sulle modalita' di rifornimento del veicolo e deve essere accompagnata da apposito opuscolo.

La scheda a riconoscimento elettronico riporta il nominativo

dell'utente a cui viene rilasciata e la targa del veicolo ed ha validita' legata alla validita' del serbatoio installato sul veicolo. L'utente sottoscrive apposito documento con la contestuale attivazione della suddetta scheda elettronica che lo abilita al rifornimento con modalita' self-service, impegnandosi ad utilizzarla solo personalmente e per il rifornimento del veicolo specificato, assumendosi cosi' ogni responsabilita' in merito al corretto uso di tale sistema di rifornimento, pena il ritiro della stessa.

L'apparecchiatura preposta al riconoscimento della scheda elettronica ed a fornire il consenso all'erogazione del gas deve essere conforme alla normativa vigente ed idonea al luogo di installazione.».

7. Il paragrafo 19 - Requisiti per il rifornimento self-service - e' sostituito dal seguente:

«19 - Requisiti per il rifornimento self-service.

1. In prossimita' dell'apparecchio di distribuzione asservito ad un dispositivo self-service deve essere installato un dispositivo che comanda l'erogazione del gas mediante l'azione manuale sul dispositivo stesso. Il rilascio del dispositivo determina l'immediato blocco dell'erogazione.

2. Il sistema deve avere le seguenti caratteristiche:

l'interruttore di erogazione ad autochiusura comanda l'apertura di una valvola d'intercettazione a sicurezza positiva posta sulla condotta d'adduzione del GPL, in prossimita' della colonnina di erogazione; l'assenza dell'azione manuale comporta la chiusura della valvola d'intercettazione;

il rilascio dell'interruttore determina l'immediata chiusura della valvola di intercettazione, la fine dell'operazione di erogazione e la dispersione in aria del volume di GPL intrappolato tra le parti interconnesse.

3. Negli impianti self-service presidiati in prossimita' dell'apparecchio di distribuzione deve essere posizionato un sistema di comunicazione che permetta all'utente di ricevere assistenza all'operazione di rifornimento da parte del personale addetto e deve essere installato almeno un punto di controllo a distanza dell'apparecchio di distribuzione dal quale il personale addetto deve poter comandare l'interruzione dell'erogazione.

4. Negli impianti selfservice non presidiati, in prossimita' dell'apparecchio di distribuzione, deve essere previsto un sistema di comunicazione remoto, attivabile mediante un apposito pulsante, con un centralino dedicato attivo h24, che consenta all'utente di ricevere assistenza all'operazione di rifornimento nonche' permetta di segnalare un incidente o una situazione di emergenza ricevendo istruzioni sulle operazioni da compiere e sul comportamento da tenere. Il personale in servizio presso il suddetto centralino deve avere conseguito l'attestato di idoneita' tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito della frequenza del corso di tipo C di cui all'allegato IX del decreto 10 marzo 1998.

5. Sull'apparecchio di distribuzione automatico asservito ad un dispositivo self-service devono essere previsti dispositivi di segnalazione all'utente e, nel caso di impianti self-service presidiati, al personale addetto, del corretto riposizionamento della pistola di erogazione nell'apposito alloggiamento.».

8. Al paragrafo 20. - Segnaletica di sicurezza - il punto 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Fatte salve le disposizioni previste al punto 15.7 compatibili con il rifornimento self-service, in prossimita' degli apparecchi di distribuzione asserviti ad un dispositivo selfservice, in posizione facilmente visibile, idonea cartellonistica dovra' indicare le seguenti ulteriori avvertenze ed istruzioni che l'utente e' tenuto a rispettare:

a) Avvertenze:

per ogni informazione relativa all'operazione di erogazione

contattare il personale addetto attraverso il previsto sistema di comunicazione (negli impianti presidiati);

e' vietato utilizzare impropriamente la scheda (negli impianti non presidiati);

per ricevere assistenza all'operazione di erogazione o in caso di necessita' premere il pulsante e attendere la risposta dell'operatore oppure, lontano dalla zona di erogazione, chiamare il seguente numero di telefono del centralino attivo h24 (negli impianti non presidiati);

in caso di emergenza chiamare i seguenti numeri di telefono, lontano dalla zona di erogazione: Vigili del Fuoco 115, Soccorso Sanitario 118, Carabinieri 112, Polizia 113, Guardia di Finanza 117 (negli impianti non presidiati);

in caso di emergenza premere il pulsante del sistema di emergenza ed allontanarsi;

e' vietato riempire bombole: ai sensi dell'art. 18, comma 5, del decreto legislativo n. 128/2006 "chiunque riempie bombole utilizzando le apparecchiature installate presso gli impianti stradali di distribuzione di GPL per uso autotrazione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a diecimila euro.";

e' vietato riempire il serbatoio del veicolo oltre l'80% del suo volume nominale;

nell'area compresa in un raggio di 6 m dal perimetro dell'apparecchio di distribuzione e' vietato utilizzare apparati non adeguatamente protetti dal rischio d'innesco, fumare anche a bordo del veicolo, accendere o far circolare fiamme libere.

b) Istruzioni per l'operazione di rifornimento:

spegnere il motore e tirare il freno a mano;

collegare correttamente la pistola di erogazione al connettore del veicolo;

azionare l'interruttore di erogazione ed assicurarsi che non fuoriesca prodotto dalla connessione;

rilasciare l'interruttore di erogazione solo dopo che l'operazione di rifornimento sia ultimata;

e' vietato forzare il riempimento del serbatoio del veicolo quando il dispositivo di massimo riempimento sia intervenuto;

e' vietato rifornire contemporaneamente il medesimo veicolo con piu' carburanti;

scollegare e riposizionare correttamente la pistola di erogazione nell'apposito alloggiamento.».

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 31 marzo 2014

Modifiche ed integrazioni al decreto 24 maggio 2002, recante norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione. (14A02768)

(GU n.83 del 9-4-2014)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività» che, in particolare, all'art. 17, comma 10, dispone l'individuazione, nel rispetto degli standard di sicurezza e della normativa tecnica in vigore a livello dell'Unione europea nonché nel rispetto dell'autonomia delle regioni e degli enti locali, di criteri e modalità per l'erogazione self-service negli impianti di distribuzione del metano e del GPL e presso gli impianti di compressione domestici di metano, nonché per l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi, metano e GPL, negli impianti di rifornimento multiprodotto;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 24 maggio 2002 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 131 del 6 giugno 2002, recante «Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle attività produttive, del 27 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2006, recante «Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli antincendio»;

Ritenuto di dover modificare ed aggiornare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza antincendio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione;

Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1

Modifiche ed integrazioni alla regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione.

1. Alla regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione allegata al decreto del Ministro dell'interno 24 maggio 2002, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche e le integrazioni indicate nell'allegato al presente decreto.

2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2014

Il Ministro dell'interno: Alfano

Il Ministro dello sviluppo economico: Guidi

Allegato

Modifiche ed integrazioni all'allegato
al decreto del ministro dell'interno 24 maggio 2002

Alla regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 24 maggio 2002, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

1. Al paragrafo 2.3 - Cabina di riduzione con dispositivo di misura - lettera a) - Con sicurezza di 1° grado - al termine del primo capoverso dopo le parole «spessore minimo di 15 cm» sono aggiunte «o in altro materiale incombustibile di equivalente resistenza meccanica.».

2. Il paragrafo 2.4 - Locale compressori - e' sostituito dal seguente:

«2.4. Locale compressori.

Nel locale compressori i recipienti adibiti a smorzare le pulsazioni di pressione devono avere capacita' non superiore a 300 Nm³ di gas.

Il locale compressori, con sicurezza sia di 1° che di 2° grado, puo' avere uno o due dei quattro lati completamente aperti a condizione che tali aperture non siano rivolte verso zone ove e' prevista o consentita la presenza di persone estranee all'impianto.

a) Con sicurezza di 1° grado.

Il locale deve avere le stesse caratteristiche indicate al precedente punto 2.3, lettera a), per la cabina di riduzione e di misura.

b) Con sicurezza di 2° grado.

Il locale deve avere le stesse caratteristiche indicate al precedente punto 2.3, lettera b), per la cabina di riduzione e di misura».

3. Il paragrafo 2.7 - Impianto a gas - il punto 2.7.5 - Apparecchi di distribuzione automatici - e' sostituito dal seguente:

«2.7.5. Apparecchi di distribuzione automatici.

I distributori per l'erogazione di gas naturale devono essere provvisti di marcatura CE e relativa dichiarazione di conformita' ai

sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126. Tale marcatura CE deve attestare il distributore come costruito in maniera idonea in conformita' all'analisi di rischio effettuata dal fabbricante ai sensi di tutte le direttive comunitarie applicabili. Si considerano costruiti come sopra specificato i distributori per l'erogazione di gas naturale con marcatura CE di categoria 2 essendo la zona interna al distributore classificata usualmente, ai fini della sicurezza, come zona 1. L'utilizzo di una diversa categoria deve essere oggetto di un appropriato riferimento specifico nel documento di valutazione del rischio ai fini del controllo del Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio;

E' consentita l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi mediante apparecchi di distribuzione multi prodotto conformi alle disposizioni vigenti applicabili; e' tuttavia vietato rifornire il medesimo veicolo con piu' carburanti contemporaneamente.

Gli apparecchi di distribuzione devono essere dotati di giunto antistrappo sulla manichetta di carico del veicolo.

Il collegamento dell'apparecchio di distribuzione alla linea di adduzione del gas deve essere effettuato tramite una valvola di eccesso di flusso.

Prima della pistola di erogazione gas al veicolo deve essere inserita una valvola di non ritorno. L'impianto di scarico in atmosfera deve essere in grado di resistere alle sollecitazioni meccaniche prodotte dal gas effluente alla pressione di esercizio.

Il condotto di scarico in atmosfera deve essere convogliato in area sicura e comunque l'estremita' superiore di detto condotto deve essere situata ad una distanza dal piano di calpestio non minore di 2,50 m e protetta da dispositivo taglia fiamma inossidabile.

I distributori devono essere collegati elettricamente a terra secondo quanto prescritto al punto 2.9. Ogni apparecchio di distribuzione deve fare capo ad un dispositivo di intercettazione posto alla radice dell'apparecchio stesso.

Al fine di impedire l'erogazione a pressione superiore a 220 bar, su ciascun punto di erogazione degli apparecchi di distribuzione deve essere inserito:

un sistema di controllo automatico della pressione che interagisca con la testata contometrica;

oppure

un sistema di equivalente efficacia e non manomissibilita'.

Gli apparecchi di distribuzione automatici asserviti ad un dispositivo self-service devono essere dotati di pistola di erogazione conforme a quanto specificato dal regolamento ECE-ONU R110 e dalla norma ISO 14469-1 e adatta all'alloggiamento del connettore di carica di qualsiasi veicolo alimentato a gas naturale, che sia conforme alle norme ISO 15501-1:2000 e ISO 15501-2:2000. La pistola deve garantire l'erogazione solo ad accoppiamento avvenuto ed il suo impiego deve risultare agevole.

In prossimita' dell'apparecchio di distribuzione asservito ad un dispositivo self-service deve essere installato un dispositivo che comanda l'erogazione del gas mediante l'azione manuale sul dispositivo stesso. Il rilascio del dispositivo determina l'immediato blocco dell'erogazione.

Negli impianti self-service presidiati, in prossimita' dell'apparecchio di distribuzione, deve essere posizionato un sistema di comunicazione che permetta all'utente di ricevere assistenza da parte del personale addetto e deve essere installato almeno un punto di controllo a distanza dell'apparecchio di distribuzione dal quale il personale addetto possa comandare l'interruzione dell'erogazione.

Negli impianti self-service non presidiati, in prossimita' dell'apparecchio di distribuzione, deve essere previsto un sistema di comunicazione remoto, attivabile mediante un apposito pulsante, con un centralino dedicato attivo h24, che consenta all'utente di

ricevere assistenza all'operazione di rifornimento nonche' permetta di segnalare un incidente o una situazione di emergenza ricevendo istruzioni sulle operazioni da compiere e sul comportamento da tenere. Il personale in servizio presso il suddetto centralino deve avere conseguito l'attestato di idoneita' tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito della frequenza del corso di tipo C di cui all'allegato IX del decreto 10 marzo 1998.

Sull'apparecchio di distribuzione automatico asservito ad un dispositivo self-service devono essere previsti dispositivi di segnalazione all'utente e, nel caso di impianti self-service presidiati, al personale addetto, per il corretto riposizionamento della pistola di erogazione nell'apposito alloggiamento.».

4. Al paragrafo 4.5 - Segnaletica di sicurezza - al termine del penultimo capoverso dopo le parole: «- il divieto di riempire recipienti mobili (bombole);» sono aggiunte le seguenti: « - il divieto di rifornire contemporaneamente il medesimo veicolo con piu' carburanti.».

5. Il paragrafo 4.7 - Funzionamento in modalita' self-service - e' sostituito dal seguente:

«4.7. Funzionamento in modalita' self-service.

E' consentito il rifornimento in modalita' self-service, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente regola tecnica, sia nell'ambito degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione monocarburante sia negli impianti misti.

E' consentito il funzionamento in modalita' self-service se presso l'impianto di tipo presidiato, e' presente un addetto in grado di intervenire con cognizione di causa e tempestivamente in caso di emergenza. A tal fine l'addetto deve seguire un corso antincendio per attivita' a rischio di incendio elevato ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1998 e acquisire la perfetta conoscenza del piano di emergenza e delle relative modalita' di intervento per mettere in sicurezza l'impianto.

L'addetto deve verificare che il veicolo sia in possesso dei requisiti per l'accesso al servizio self-service, compresi gli aspetti relativi alla validita' delle bombole installate.

E' inoltre consentito il rifornimento self-service presso impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione non presidiati a condizione che:

gli impianti siano dotati di un sistema di videosorveglianza, con registrazione delle immagini in conformita' alla normativa vigente, che consenta la visione dell'apparecchio di distribuzione e della zona di rifornimento dei veicoli;

gli utenti siano stati preventivamente autorizzati da parte di soggetti abilitati mediante l'attivazione di apposita scheda a riconoscimento elettronico rilasciata dai gestori o da altri soggetti che ne hanno titolo, previa verifica del possesso dei seguenti requisiti:

a) veicolo dotato di connettore di tipo unificato ISO14469.1 ubicato all'esterno del vano motore in posizione facilmente accessibile;

b) validita' delle bombole installate sul veicolo;

c) adeguata istruzione del proprietario del veicolo sulle modalita' di effettuazione del rifornimento self-service e dei rischi connessi, nonche' delle avvertenze, limitazioni, divieti e comportamento da tenere in caso di emergenza; la suddetta istruzione deve prevedere una dimostrazione pratica sul corretto utilizzo del distributore self-service e sulle modalita' di rifornimento del veicolo e deve essere accompagnata da apposito opuscolo.

La scheda a riconoscimento elettronico riporta il nominativo dell'utente a cui viene rilasciata e la targa del veicolo ed ha validita' legata alla validita' delle bombole installate sul veicolo.

L'utente sottoscrive apposito documento con la contestuale attivazione della suddetta scheda elettronica che lo abilita al

rifornimento con modalita' self-service, impegnandosi ad utilizzarla solo personalmente e per il rifornimento del veicolo specificato, assumendosi cosi' ogni responsabilita' in merito al corretto uso di tale sistema di rifornimento, pena il ritiro della stessa. L'apparecchiatura preposta al riconoscimento della scheda elettronica ed a fornire il consenso all'erogazione del gas, deve essere conforme alla normativa vigente ed idonea al luogo di installazione.».

6. Al paragrafo 4.7 - Funzionamento in modalita' self-service - il punto 4.7.1 - Istruzioni per gli utenti del distributore self-service - e' sostituito dal seguente:

«4.7.1 Istruzioni per gli utenti del distributore asservito ad un dispositivo self-service.

In prossimita' degli apparecchi di distribuzione, in posizione facilmente visibile, idonea cartellonistica deve indicare le seguenti istruzioni che l'utente e' tenuto a rispettare:

per ogni informazione relativa all'operazione di erogazione, contattare il personale addetto attraverso il previsto sistema di segnalazione (negli impianti presidiati);

e' vietato utilizzare impropriamente la scheda (negli impianti non presidiati);

per ricevere assistenza all'operazione di erogazione o in caso di necessita' premere il pulsante e attendere la risposta dell'operatore oppure, lontano dalla zona di erogazione, chiamare il seguente numero di telefono del centralino attivo h24 (negli impianti non presidiati);

in caso di emergenza chiamare i seguenti numeri di telefono, lontano dalla zona di erogazione: Vigili del Fuoco 115, Soccorso Sanitario 118, Carabinieri 112, Polizia 113, Guardia di Finanza 117 (negli impianti non presidiati);

prima del rifornimento, spegnere il motore e azionare il freno di stazionamento;

rimuovere il cappuccio antipolvere dal connettore di rifornimento del veicolo;

collegare correttamente la pistola di erogazione al connettore di rifornimento del veicolo;

azionare il dispositivo che comanda l'erogazione del gas ed accertarsi che il rifornimento avvenga regolarmente;

in caso di necessita' premere il pulsante di emergenza ed allontanarsi;

al completamento dell'operazione di rifornimento, scollegare con cautela la pistola di erogazione dal connettore di rifornimento del veicolo;

riporre la pistola di erogazione nella posizione corretta nell'apposito alloggiamento sull'erogatore;

riposizionare il cappuccio antipolvere sul connettore di rifornimento del veicolo.».